



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management

Curriculum Economia e Diritto d'impresa

Tesi di laurea in
Diritto della crisi d'impresa

**STRUMENTI DI ALLERTA E ASSETTI
ORGANIZZATIVI DELLA SOCIETÀ NEL RILIEVO
TEMPESTIVO DELLA CRISI D'IMPRESA**

**ALERT TOOLS AND ORGANIZATION STRUCTURE
OF THE COMPANY IN THE TIMELY RECOGNITION
OF BUSINESS CRISIS**

Relatore
Prof. Luca Ettore Perriello

Tesi di
Maria Luisa Pierini

Anno accademico 2020 - 2021

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	---

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE STORICA: DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

1.1 - LE ORIGINI DEL FALLIMENTO. DAL REGIO DECRETO 267 DEL 1942 ALLA LEGGE DELEGA DEL 2017	5
1.2 - PRINCIPI ISPIRATORI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	13
1.3 - OBIETTIVI DELLA RIFORMA 14 DEL 2019	21
1.4 - PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	24
1.5 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER L'APERTURA DELLE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL CODICE. DEFINIZIONE DELLO STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA	38
<i>1.5.1 Presupposto soggettivo</i>	38
<i>1.5.2 Presupposto oggettivo</i>	41

CAPITOLO 2
STRUMENTI DI ALLERTA, INDICATORI DELLA CRISI E
TEMPESTIVITÀ DELL'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

2.1 - STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI.	47
2.1.1 <i>Gli organismi di composizione assistita della crisi (OCRI)</i>	49
2.1.2 <i>Il procedimento di allerta e la composizione assistita della crisi</i>	52
2.2 - LE MISURE PREMIALI INDIVIDUATE DALL'ART.25.....	62
2.2.1 <i>Le misure premiali fiscali</i>	63
2.2.2 <i>Le misure premiali concorsuali</i>	64
2.2.3 <i>Le misure premiali penali</i>	65
2.3 - CONDIZIONE PER L'OTTENIMENTO DELLE MISURE PREMIALI.	67
2.3.1 <i>Il requisito della tempestività previsto dall'art. 24 C.C.I.I.</i>	67
2.3.2 <i>Le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 25 C.C.I.I.</i>	69
2.4 - GLI INDICATORI DELLA CRISI.....	70
2.5 - GLI INDICI DELLA CRISI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	75
2.5.1 <i>Il sistema di indici selezionato</i>	77
2.5.1.1 <i>Modalità di calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i>	80
2.5.2 <i>Gli indici di settore</i>	82
2.5.3 <i>Gli indici personalizzati</i>	85
2.5.3.1 <i>Il ruolo del professionista nell'accertamento degli indici</i>	86

CAPITOLO 3

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ADEGUATI ASSETTI AZIENDALI E LA RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI

3.1 - L'ARTICOLO 2086 DEL CODICE CIVILE NELLA DISCIPLINA RIFORMATA	91
3.2 - L'ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE.....	96
3.3 - L'ASSETTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE AZIENDALE.....	99
3.4 - IL CONCETTO DI “ <i>ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI ADEGUATI</i> ”.....	103
3.5 - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIETARI	109
3.5.1. <i>Le responsabilità degli organi amministrativi</i>	109
3.5.2. <i>La responsabilità dei sindaci anche nell'ambito della crisi d'impresa</i>	113
CONCLUSIONE	119
BIBLIOGRAFIA	122
SITOGRAFIA	127

INTRODUZIONE

L'impresa opera in un contesto sempre maggiormente instabile e imprevedibile, e necessita quindi di un impianto normativo che le consenta di essere tempestiva ed efficace nell'individuazione e nella gestione della crisi.

La dottrina infatti ha da sempre sostenuto che la prevenzione della crisi sia preferibile rispetto ad un intervento successivo di risanamento di un'eventuale difficoltà aziendale. Proprio per tale motivo è stato emanato il Codice della Crisi e dell'Insolvenza il quale, grazie alla previsione di strumenti applicati per la prima volta in Italia, permette di anticipare la crisi prima che essa si manifesti e di fronteggiarla in modo da evitare che si arrivi all'insolvenza vera e propria.

Il presente lavoro nasce, quindi, con la finalità di esaminare alcune delle più rilevanti novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ossia il D. Lgs. 14 del 2019, e le successive modifiche apportate fino ad oggi.

L'obiettivo dell'elaborato è quello di fornire una panoramica generale ed esaustiva circa le novità introdotte, ma anche quello di indagare le concrete finalità perseguite dal legislatore.

L'argomento affrontato è di grande attualità in quanto è stato ed è tuttora, anche in relazione all'emergenza COVID - 19, al centro di un dibattito nel corso del quale gli addetti ai lavori continuano a confrontarsi, esprimendo anche pareri contrastanti sulla materia.

In particolare, dopo una breve analisi dell'evoluzione storica della materia partendo dall'epoca medievale, passando poi per la Legge Fallimentare del 1942 e le sue successive modifiche fino ad arrivare all'attuale disciplina, l'elaborato si sofferma su alcuni aspetti della Riforma.

Il fulcro della tesi si concentra sulle maggiori novità apportate dal Codice che riguardano la procedura di allerta, gli indici e gli indicatori, i quali devono essere calcolati e monitorati al fine di verificare la presenza di fondati indizi di crisi, e le misure premiali. Inoltre, viene analizzato un documento elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili contenente un set di indici della crisi di cui possono usufruire le imprese soggette alla disciplina delle procedure di allerta.

In seguito viene affrontato il tema degli "*assetti organizzativi*", così chiamati all'interno del Codice, che l'impresa deve adottare per una tempestiva ed efficace previsione dello stato di crisi e per la successiva predisposizione delle iniziative volte ad evitare l'insolvenza dell'impresa. A tal proposito si analizza, inoltre, uno dei principali interventi in materia di diritto societario, ossia la modifica apportata

all'articolo 2086 comma 1 del Codice Civile. Al termine dell'elaborato si approfondisce il tema delle responsabilità degli organi amministrativi e di controllo delle società, il quale ha assunto una rilevanza sempre crescente all'interno del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE STORICA: DALLA LEGGE FALLIMENTO AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

1.1 - Le origini del Fallimento. Dal Regio Decreto 267 del 1942 alla legge delega del 2017

La disciplina del fallimento ha radici antiche ed è il prodotto di un'evoluzione secolare strettamente correlata al contesto economico e sociale all'interno del quale si è sviluppata¹.

Nell'epoca medievale, intorno ai secoli XII e XIII, con l'affermarsi del ceto mercantile si avvertì l'esigenza di una disciplina speciale che fosse rivolta a regolare il dissesto del mercante² e, più in generale, i rapporti commerciali.

Tale disciplina doveva contenere un corpo di norme dirette a colpire il mercante insolvente, la cui inadempienza creava danno all'intera corporazione di appartenenza, producendo in questo modo un danno sociale che esigeva l'applicazione di una severa sanzione e l'esclusione del mercante dalla corporazione.

¹ DI NICOLÒ G., *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Torino, GIAPPICHELLI, 2016, p.4

² In termini generali, il mercante è il soggetto che esercita la mercatura, cioè commercia all'ingrosso o acquista all'ingrosso per rivendere. Da Treccani

Nacque così lo *ius mercatorum*, ovvero un diritto creato direttamente dalle corporazioni mercantili, all'interno del quale veniva inserita anche la disciplina del fallimento.

L'introduzione di questi istituti, paragonabili alle moderne procedure concorsuali, aveva una doppia funzione economico - sociale: la prima era quella di predisporre alcuni strumenti per tutelare i creditori colpiti dall'insolvenza del mercante, mentre la seconda era quella di creare una condanna sociale nei confronti del mercante responsabile dell'inadempimento³.

La ratio dell'istituto consisteva nell'assicurare in via concorsuale le ragioni creditorie sui beni dell'imprenditore attraverso la loro liquidazione e la distribuzione del ricavato ai creditori da parte del curatore nominato dal Tribunale. L'evoluzione economica, finanziaria e sociale dell'Italia rese necessaria una strutturale revisione della disciplina fallimentare, motivo per cui nel 1942 con l'emanazione del Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267, denominato Legge Fallimentare, si ebbe un'importante svolta nello scenario del fallimento e delle procedure concorsuali.

L'ordinamento del 1942 aveva come pilastro il fallimento, ossia la procedura giudiziaria caratterizzata dal fatto che l'imprenditore insolvente veniva sottratto

³ D'ATTORRE G., *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Salerno, GIAPPICHELLI, 2021, p.8

all'amministrazione e al potere di disporre del suo patrimonio, che successivamente era destinato al soddisfacimento dei creditori in misura eguale⁴.

Anche nel RD 276/1942 prevalgono profili sanzionatori e punitivi: l'istituto perseguiva una finalità di pubblico interesse in quanto, da un lato aveva l'obiettivo di tutelare i creditori e, dall'altro di escludere dal mercato l'impresa insolvente poiché quest'ultima avrebbe potuto trascinare altre imprese nel dissesto.

Nel corso degli anni al fallimento si sono aggiunti altri istituti, che ne hanno via via ridotto l'area di applicazione⁵, tra i quali rientrano:

- la liquidazione coatta amministrativa, una procedura amministrativa di tipo liquidatorio molto simile al fallimento ma riservata a particolari categorie di imprese in funzione dell'interesse pubblico ad esse connesso;
- il concordato preventivo, un accordo fra imprenditore in crisi ed i suoi creditori finalizzato all'estinzione dell'intero passivo;
- l'amministrazione controllata, un accordo tra imprenditore e creditori finalizzato a consentire il superamento della crisi ripristinando la capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni.

Dopo la caduta del fascismo la Legge Fallimentare rimase comunque in vigore, ma subì nel corso del tempo un processo di "costituzionalizzazione" ad opera della

⁴ D'ATTORRE G., *Cit.*, p.9

⁵ NIGRO A. - VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, IL MULINO, 2021, p.27

Corte Costituzionale, la quale attraverso una serie di sentenze sancì l'incostituzionalità di alcune norme poiché violavano il principio di uguaglianza (sancito dall'articolo 3), il diritto alla difesa (previsto nell'articolo 24) ed il diritto ad un giusto processo (stabilito dall'articolo 111)⁶.

Negli anni '70 e '80 l'evoluzione della realtà economico-sociale e la situazione generale di crisi dell'economia misero in dubbio il tradizionale modello della legge fallimentare. Nacquero così delle tensioni a causa dell'emergere e dell'affermarsi, accanto alle finalità tradizionali e tipiche di protezione e soddisfacimento dei creditori dell'impresa in dissesto, di finalità differenti correlate alla diversa realtà e al diverso ruolo delle imprese⁷. Tra queste finalità vi era quella di conservazione dell'organismo produttivo, in particolare per le grandi imprese, considerato come un valore da preservare e tutelare in relazione agli interessi collettivi che dipendono da esso⁸.

Da questo momento in poi emerge sempre di più la tendenza a privilegiare procedure e meccanismi di risanamento dell'impresa, mediante l'eliminazione dei fattori di crisi o il recupero del complesso produttivo attraverso la riorganizzazione aziendale.

⁶ D'ATTORRE G., Cit., p.9

⁷ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.28

⁸ NIGRO A. - VATTERMOLI D., o.u.c, p.28

Si avviò quindi un processo di revisione e integrazione delle discipline delle crisi a livello giurisprudenziale, dottrinale e normativo.

Contemporaneamente, il legislatore intervenne con leggi speciali per il salvataggio di determinate categorie di imprese o di singole imprese, ma soprattutto con l'introduzione di importanti novità al sistema delle procedure concorsuali⁹.

In particolare, la disciplina dell'amministrazione controllata fu modificata allungando la sua durata, e venne introdotta una nuova procedura concorsuale, ovvero l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevista dalla Legge 3 aprile 1979, n. 95 generalmente conosciuta come "Legge Prodi"¹⁰. Tale procedura amministrativa aveva come punto centrale l'affidamento dell'impresa insolvente ad uno o più commissari straordinari, i quali, attraverso la continuazione dell'attività d'impresa per un periodo massimo di quattro anni, puntavano a riorganizzare il complesso produttivo sulla base di un programma e di un piano di risanamento.

Con l'affermarsi dell'ideologia liberale, in cui si valorizzavano l'autonomia privata, il mercato e la concorrenza, ridimensionando quindi l'intervento pubblico nell'economia, anche il diritto della crisi d'impresa risentì del cambiamento culturale¹¹. Si rivalutarono le tradizionali procedure concorsuali privatistiche, ossia

⁹ D'ATTORRE G., Cit., p.9

¹⁰ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.28

¹¹ D'ATTORRE G., o.u.c., p.10

quelle volte a limitare le ripercussioni del dissesto della singola impresa sulla produttività delle altre imprese. Inoltre, si ridusse lo spazio di intervento dei pubblici poteri nella gestione e nella soluzione della crisi d'impresa¹².

Con questi presupposti la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi venne sostituita dal D.Lgs 270 del 1999 con una disciplina integralmente nuova denominata amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, più attenta alla tutela del mercato e all'interesse dei creditori.

Con il Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001 venne istituita la Commissione Trevisanato, nata con l'obiettivo di elaborare principi e criteri direttivi necessari per l'emanazione di una nuova legge fallimentare e per una revisione delle norme degli istituti connessi.

Il fulcro della riforma era quello di ridurre a due il numero delle procedure: la prima, di iniziativa imprenditoriale, era caratterizzata da un accordo tra debitore e creditore, la seconda, attivabile dal debitore, dal creditore o dall'autorità giudiziaria, era finalizzata a sostituire il fallimento e diretta, al termine della procedura, all'esdebitazione del debitore¹³.

Nonostante l'obiettivo fosse quello di creare un nuovo testo condiviso, all'interno della commissione si crearono delle fazioni. Il motivo delle divergenze era legato

¹² NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.29

¹³ DI NICOLÒ G., Cit., p.21

alla presenza dell'autorità giudiziaria nelle due procedure, alla disciplina della revocatoria e all'elevato numero di partecipanti alla commissione.

Tuttavia, la Legge Delega, approvata dalla maggioranza della Commissione, e le osservazioni della minoranza hanno portato ad un compromesso nello schema di legge che venne approvato dalla seconda Commissione Trevisanato, istituita dal Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2014¹⁴.

La nuova esigenza di tutela sociale che si stava progressivamente affermando ha cambiato radicalmente la concezione delle procedure concorsuali.

Negli anni 2005 – 2007 ha preso avvio un processo di riforma che ha dato luogo a tre distinti interventi senza però abrogare la Legge Fallimentare¹⁵.

Il primo intervento è il D.L. 14 marzo 2005 n.35, il c.d. Decreto sulla competitività, convertito in L. 14 maggio 2005 n.80, che ha operato su differenti fronti, in particolare modificando la disciplina dell'azione revocatoria e del concordato preventivo ed introducendo il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il secondo intervento si ha con il D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 con cui sono state apportate un'ampia serie di modifiche alla normativa in vigore, che avevano l'obiettivo di velocizzare e rendere più efficace e completa l'intera procedura fallimentare, ed è stata cancellata la disciplina dell'amministrazione controllata.

¹⁴ DI NICOLÒ G., Cit., p.22

¹⁵ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.31

L'ultimo intervento è il D.Lgs 12 settembre 2007 n.169, detto decreto correttivo, il quale ha integrato e modificato il Decreto del 2006, intervenendo anche sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di un intervento riformatore di grande portata, caratterizzato da principi ispiratori in larga parte rinnovati rispetto a quelli della vecchia Legge Fallimentare.

Le riforme messe in atto tra il 2005 e il 2007 avevano lo scopo di recuperare l'impresa in crisi. Dunque, il fine della procedura non era quello della semplice liquidazione dei beni ed il successivo soddisfacimento dei creditori, bensì era costituito dalla conservazione e dal risanamento dell'impresa stessa¹⁶. L'obiettivo era quello di dare continuità all'attività d'impresa, fornendo alle parti coinvolte nella crisi un'autonomia negoziale che permettesse di superare le rigidità esistenti che limitavano in maniera rilevante l'accesso alle procedure concorsuali, il tutto in relazione ai superiori interessi dell'economia generale.

¹⁶ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.31

1.2 - Principi ispiratori del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Con lo scopo di salvare l'impresa in crisi, o almeno di liquidare senza disperdere l'intero valore dell'avviamento, sono stati predisposti dal legislatore diversi strumenti per raggiungere l'obiettivo più tempestivamente.

Attraverso il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2015 venne istituita una Commissione di esperti diretta dal Dott. Renato Rordorf, presidente della I sezione Civile della Corte di Cassazione, supportata da un comitato scientifico composto da Dottori Commercialisti, Avvocati, Magistrati e Professori Universitari.

La Commissione venne suddivisa in otto sottogruppi, ciascuno dei quali aveva il compito di analizzare alcuni aspetti della disciplina.

I principali temi di analisi erano, ad esempio, il diritto societario della crisi, la crisi dei gruppi societari, gli aspetti penali e processuali¹⁷.

L'incarico della commissione era quello di elaborare un progetto per una nuova riforma organica delle procedure concorsuali presenti nell'ordinamento italiano e di predisporre una bozza di una possibile Legge Delega¹⁸. Gli incaricati però non

¹⁷ VENTURI C., *Riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: il lavoro svolto dalla commissione Rordorf*, in <https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565>

¹⁸ NIGRO A. – VATTERMOLI D., *Cit.*, p.33

ebbero la possibilità di riordinare il testo, cosa che sarebbe stata opportuna prima della pubblicazione del nuovo testo normativo¹⁹.

Infatti, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale, la Commissione “*tenuto conto delle proposte e dei disegni di legge all’esame in Parlamento, dei contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, provveda:*

- a. *alla razionalizzazione, semplificazione e uniformazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione all’accordo con la disciplina del processo civile telematico;*
- b. *all’individuazione di misure idonee a incentivare l’emersione dalla crisi;*
- c. *all’individuazione delle linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge fallimentare, e in particolare, quanto alle procedure del debitore in stato di sovraindebitamento, individuazione delle misure volte a consentire al creditore di provocare l’apertura della procedura liquidatoria;*
- d. *alla ricognizione di opportune linee di raccordo con le prospettive di riforma della materia dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”²⁰.*

¹⁹ LO CASCIO G., *Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a prima lettura. Commento al Dec. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14*, in *Il fallimento e le alte procedure concorsuali*, 2019, Fascicolo 3, p.263

²⁰ Vedi Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2015

La Commissione aveva il compito di analizzare prima di tutto la Legge Fallimentare vigente con l'obiettivo di individuare le criticità su cui intervenire con la nuova disciplina. Successivamente dovevano essere create delle bozze di articoli su tematiche di interesse che erano state ignorate dalla Legge fallimentare o che erano state trattate in modo superficiale²¹.

Tra fasi di inerzia e improvvise accelerazioni, il 19 ottobre si è giunti all'approvazione della Legge Delega numero 155. Anche l'attuazione del Decreto è stata contraddistinta da un itinerario tormentato, che ha fatto registrare il succedersi di diversi schemi di decreto delegato, fino ad arrivare all'emanazione del Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 denominato *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*.

La Legge Delega parte dalla necessità di valorizzare due prospettive generali delineate a livello Europeo.

La prima prospettiva deriva dalla Raccomandazione 2014/135/UE²² da cui scaturisce l'esigenza di far emergere con anticipo la crisi imprenditoriale, il c.d. early warning, con la conseguenza di poter intervenire anticipatamente nel risanamento evitando l'insorgere dell'insolvenza²³.

²¹ VENTURI C., Cit.

²² Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 "Nuovo approccio dell'UE nella gestione del fallimento delle imprese e dell'insolvenza"

²³ CIAN M. a cura di, *Il diritto commerciale. Il Diritto della crisi d'impresa*, Torino, GIAPPICHELLI, 2019, p.307

La Raccomandazione porta ad un cambiamento di rotta verso la ristrutturazione dell'impresa per consentire di rimanere in attività e tutelare i posti di lavoro, garantendo quindi agli imprenditori falliti una seconda possibilità. Questa raccomandazione ha l'obiettivo di fornire un quadro comune per le norme nazionali in materia di insolvenza, permettendo all'imprenditore in crisi di:

- ristrutturare l'impresa, non appena l'insolvenza diventi evidente, mantenendone la gestione;
- richiedere una sospensione delle azioni esecutive poste in essere dai creditori, nel caso in cui queste vadano ad ostacolare il risanamento aziendale.

L'idea della Commissione è anche quella di garantire agli imprenditori onesti un nuovo inizio dopo il fallimento; questi ultimi, inoltre, dovrebbero essere ammessi al beneficio della liberazione dai propri debiti a decorrere dalla data di apertura della procedura stabilita dal giudice.²⁴

Tuttavia, la Raccomandazione riconosce che la liberazione non sia appropriata in tutti i casi, e per questo motivo i singoli paesi dell'UE hanno la possibilità di introdurre delle singole leggi più severe al fine di scoraggiare gli imprenditori disonesti o coloro che non rispettano i loro obblighi giuridici nei confronti dei creditori.

²⁴ Nuovo approccio dell'UE nella gestione del fallimento delle imprese e dell'insolvenza
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex%3A32014H0135>

La seconda prospettiva è la Direttiva UE 1023/2019²⁵ del 20 giugno 2019, la cosiddetta Direttiva Insolvency, che nasce con l'obiettivo di garantire un'armonizzazione in materia di ristrutturazione e insolvenza, affermando a livello europeo la "cultura della prevenzione e salvataggio dell'impresa nonché quella di concedere una seconda opportunità" al debitore che si trova in stato di difficoltà economico-finanziaria²⁶.

Si propone, quindi, di rafforzare a livello europeo, attraverso la predisposizione di regole simili nella legislazione degli Stati membri, la cultura del recupero dell'impresa in crisi e la sua prevenzione.

In particolare, riguarda i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva, la possibilità di intervenire precocemente sulla crisi nascente andrebbe favorita tramite l'accesso del debitore a soluzioni di ristrutturazione preventiva e di recupero dell'impresa piuttosto che attraverso

²⁵ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, "Ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione"

²⁶ CELLETTI M., *Stato di crisi, stato di insolvenza e rescue culture nel Codice della crisi d'impresa. La genesi delle nuove definizioni del CCII nel quadro delle misure di salvataggio dell'impresa previste dalla Direttiva 2019/1023/UE* in <https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/06/stato-di-criisi-stato-di-insolvenza-e-rescue-culture-nel-codice-della-criisi-di-impresa>

l'utilizzo di procedure liquidatorie²⁷. In questo modo viene offerta al debitore una seconda opportunità di tornare ad operare nel mercato.

La Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere un regime diretto a facilitare la ristrutturazione preventiva dell'impresa qualora ci sia una probabilità di insolvenza.

Tuttavia, per il raggiungimento di questo obiettivo, la Direttiva non prevede una disciplina completa della procedura di ristrutturazione, ma regola soltanto alcuni aspetti quali: la previsione di early warning, la possibilità di concessione o revoca della sospensione delle azioni esecutive oppure il contenuto e la disciplina del piano di ristrutturazione²⁸.

Si introducono per la prima volta due principi: l'early warning e il fresh start.

I principi dell'early warning e del fresh start spiegano la scelta, da un lato, di predisporre delle procedure di allerta che il debitore dovrebbe attuare al manifestarsi di alcuni indici oggettivi rilevatori della crisi, dall'altro lato di accordare priorità di trattazione alle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale²⁹.

²⁷ CIAN M., Cit., p.307

²⁸ PANZANI L., *Il preventive restructuring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze* in https://blog.ilcaso.it/news_824/14-10-19/Il_preventive_restructuring_framework_nella_Direttiva_2019-1023_del_20_giugno_2019_ed_il_codice_della_crisi_Assonanze_e_dissonanze

²⁹ CIAN M., o.u.c., p.307

Dai due atti di derivazione Europea si possono individuare le principali linee ispiratrici della riforma:

- la linea volta a semplificare, razionalizzare e modernizzare la disciplina delle procedure concorsuali;
- la linea volta a favorire l'emersione anticipata della crisi e le conseguenti tempestive soluzioni, introducendo i meccanismi di allerta e prevenzione ed il procedimento di composizione assistita della crisi;
- la linea volta a potenziare alcune soluzioni negoziali, in particolare gli accordi di ristrutturazione;
- la linea volta a favorire meccanismi e tecniche per la conservazione della struttura produttiva aziendale, introducendo un nuovo assetto al concordato preventivo;
- la linea volta a creare un migliore coordinamento fra regole concorsuali e regole societarie;
- la linea volta a favorire l'esdebitazione del debitore a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla legge fallimentare³⁰.

Elemento fondamentale del Codice della crisi e dell'insolvenza è la volontà del legislatore di fornire alle imprese strumenti che consentano e agevolino l'emersione

³⁰ NIGRO A. – VATTERMOLI D., Cit., pp.33-34

tempestiva della crisi, nel presupposto che un intervento precoce possa aumentare, in modo significativo, la possibilità di successo del risanamento aziendale.

Per questo motivo gli strumenti di allerta, insieme agli adeguati assetti organizzativi aziendali, rappresentano il sistema predittivo introdotto dalla Riforma che ha anche rafforzato la responsabilità dell'imprenditore, degli organi di controllo e di creditori pubblici qualificati.

La tempestività, individuata nell'articolo 24, della rilevazione anticipata dello stato di crisi e dell'accesso alle procedure di allerta risulta incentivata sotto due punti di vista:

- dal punto di vista sanzionatorio, per effetto delle conseguenze negative che subiscono sia i componenti degli organi sociali, in termini di responsabilità verso la società e verso i creditori, sia i creditori pubblici tenuti alla segnalazione, in termini di perdita dell'eventuale privilegio di inopponibilità dei crediti;
- dal punto di vista premiale, in quanto sono previste una serie di misure premiali che consistono nella possibilità di godere di misure protettive durante le trattative oppure nella riduzione della responsabilità penale connessa ai reati concorsuali³¹.

³¹ CIAN M., Cit., p.312

1.3 - Obiettivi della Riforma 14 del 2019

In conformità con quanto previsto nella Legge Delega, l'obiettivo principale era quello di ridefinire in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali.

In particolare, il nuovo Codice ha lo scopo di:

- riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento;
- semplificare il sistema normativo nel suo complesso, per superare le difficoltà applicative e interpretative che derivano dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti;
- soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo³².

La riforma si propone, innanzitutto, di imporre a tutti gli imprenditori l'istituzione di assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale e che, allo stesso tempo, possano adottare tutti gli strumenti volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale³³.

³² *Riforma organica della disciplina della crisi e dell'insolvenza* in <https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=581>.

³³ GUERRIERI G., *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, Fascicolo 4, 2019, p.811

Un altro obiettivo della riforma è quello di predisporre delle procedure di allerta e di composizione concordata della crisi che consentano agli imprenditori, con l'aiuto degli organi di composizione della crisi di impresa, di individuare le soluzioni più efficienti per far fronte alle difficoltà economiche, finanziarie e patrimoniali.

Tra i principali obiettivi disposti dal legislatore vi è l'introduzione di strumenti che consentono e agevolano un'emersione precoce della crisi, nel presupposto che le possibilità di salvaguardia dei valori di un'impresa in difficoltà siano direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore³⁴. Infatti, le consuetudini del risanamento aziendale dimostrano che un intervento tempestivo aumenta in misura notevole la probabilità di successo del risanamento aziendale, in quanto un ritardo nel riconoscimento dei segnali di crisi conduce ad un'insolvenza difficilmente ravvisabile.

Un ulteriore scopo del Decreto 14/2019 è quello di limitare l'accesso al concordato preventivo liquidatorio soltanto ai casi in cui risulti maggiormente conveniente per l'imprenditore l'utilizzo di questa procedura rispetto al ricorso al concordato in continuità aziendale³⁵.

Si cerca, inoltre, di favorire l'utilizzo di soluzioni stragiudiziali della crisi d'impresa attuate attraverso accordi esecutivi di piani attestati di risanamento.

³⁴ GUIOTTO A., *I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi. Commento a dec. Lgs. 12 gennaio 2019*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2019, Fascicolo 4, p.409

³⁵ GUERRIERI G., *Cit.*, p.812

Infine, si predispose un procedimento unitario di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e si ampliano le ipotesi di esdebitazione per dare una seconda possibilità non solo agli imprenditori ma anche a professionisti e consumatori che non hanno avuto comportamenti condannabili.

Si tratta di obiettivi ambiziosi, che solo in parte sono stati raggiunti. Ovviamente un primo bilancio sulla Riforma potrà essere effettuato soltanto nel momento in cui il testo normativo entrerà in vigore³⁶.

³⁶ GUERRIERI G., Cit., p.813

1.4 - Principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Il “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*”, ossia il D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14³⁷, contiene la disciplina di tutti gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ad eccezione della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.³⁸

Al fine di perseguire l'emersione precoce della crisi, il nuovo Codice e l'intera disciplina della prevenzione dell'insolvenza si fondano su due pilastri: l'obbligo di adeguati assetti organizzativi e l'introduzione di sistemi di allerta³⁹.

Il nuovo Codice si compone di 391 articoli, suddivisi in dieci titoli: alcuni riprendono l'articolazione, senza significative modifiche, delle corrispondenti disposizioni presenti nella legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267), altri intervengono in modo incisivo sul testo normativo esistente, mentre altri ancora introducono disposizioni del tutto nuove per l'ordinamento giuridico e, in alcuni casi, riprendono modelli normativi stranieri o elaborati in sede comunitaria⁴⁰.

Completamente nuove sono, in particolare, le norme contenute nel titolo I dedicato alle “Disposizioni generali”, nel titolo II sulle “Procedure di allerta e di

³⁷ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 38 del 14 Febbraio 2019

³⁸ D'ATTORRE G., Cit.

³⁹ GUIOTTO A., Cit., p.409

⁴⁰ GUERRIERI G., Cit., pp.813-814

composizione assistita della crisi”, nel titolo VI relativo agli “Strumenti di regolazione della crisi” e nel titolo VIII dedicato al coordinamento tra la disciplina della liquidazione giudiziale e le misure cautelari.

Rimane esclusa dal nuovo Codice la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Ad ogni modo, una Legge meno articolata, più sintetica e decisa sarebbe stata più adeguata in quanto avrebbe anche agevolato le soluzioni interpretative⁴¹.

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza era inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, ovvero decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il Decreto Liquidità⁴² ne ha stabilito il differimento di un anno e 16 giorni dall'entrata in vigore stabilita, fissandola al 1° settembre 2021.

Tuttavia, come stabilito dal Decreto Legge 118/2021⁴³, si prevede un ennesimo rinvio del Codice della crisi e dell'insolvenza al 16 Maggio 2022. Allo stesso modo anche le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste nel Titolo II, sono rinviate al 31 dicembre 2023.

Il rinvio del Codice della Crisi e dell'Insolvenza permette l'adeguamento del testo normativo al mutato contesto economico e alle indicazioni provenienti dalla

⁴¹ LO CASCIO G., Cit., p.264

⁴² Decreto Legge 8 Aprile 2020, n. 23

⁴³ Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Agosto 2021 n.202, ed entrato in vigore il giorno successivo

Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni devono essere recepite dagli Stati Membri, entro il 17 luglio 2022.

Il Decreto Legge e le misure in esso contenute nascono dalla necessità di rispondere alle difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria.

Nonostante il rinvio dell'entrata in vigore, il legislatore ha però ritenuto di introdurre nel testo normativo dell'attuale Legge Fallimentare alcune disposizioni presenti all'interno del Codice della crisi che sono diventate, di conseguenza, immediatamente applicabili.

In particolare, questa previsione ha riguardato⁴⁴:

- l'art. 182-septies relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Si tratta di accordi che prevedono la possibilità per il debitore di pianificare l'uscita dalla crisi, suddividendo i creditori in categorie omogenee rispetto alla posizione giuridica e agli interessi economici. Attualmente l'applicazione è stata estesa a tutte le categorie dei creditori, essendo stata eliminata la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari;
- l'art. 182-octies relativo alla convenzione di moratoria, che consiste in una convenzione tra impresa debitrice e una o più banche oppure intermediari finanziari. Tale convenzione è diretta a disciplinare in via provvisoria gli

⁴⁴ SERRA L., *Crisi d'impresa: nuova proroga e misure di supporto anti-Covid. Rinvio dell'entrata in vigore del Codice, applicazione anticipata di alcune norme, nuova procedura di composizione negoziata* (Decreto-legge n. 118/2021) in <https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/01/crisi-di-impresa-nuova-proroga-e-misure-di-supporto-anti-covid>

effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari. Attualmente l'ambito di applicazione è stato esteso a tutte le tipologie di creditori e non solo alle banche o agli intermediari finanziari;

- l'art. 182-novies riguardante gli accordi di ristrutturazione agevolati, prevede che la percentuale dei creditori, necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia ridotta della metà, (il 30% anziché il 60%) se il debitore ha rinunciato alla moratoria oppure se non ha presentato la domanda di concordato secondo l'art. 161 e non ha richiesto la sospensione di cui all'art. 182 bis relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- l'art. 182-decies riguardante la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili⁴⁵.

L'attuale crisi sia sanitaria che economica, dovuta all'epidemia da Coronavirus, ha avuto la priorità anche sul Codice, il cui obiettivo è proprio quello di regolare in modo più efficace la crisi economica delle imprese.

⁴⁵ SERRA L., Cit.

Proprio in questo momento, l'adozione delle innovazioni previste all'interno del Codice comporterebbe incertezze e punti controversi in un periodo in cui gli operatori e il sistema economico necessitano di stabilità⁴⁶.

Ciò potrebbe sembrare una contraddizione, in quanto non è logico che di fronte ad una crisi economica sia stato paralizzato uno strumento destinato a fronteggiare la crisi stessa⁴⁷.

Tuttavia, la crisi legata al Coronavirus non può essere considerata come una normale crisi. Per questo motivo, è comprensibile che il Governo abbia ritenuto inopportuno mettere in atto uno strumento mai sperimentato in passato e studiato per affrontare solamente crisi ordinarie.

Sulle ragioni che hanno portato ad un ulteriore rinvio del Codice, è opportuno fare tre considerazioni.

La prima è legata al sistema delle misure di allerta, il quale rappresenta una delle novità più rilevanti, presenti nel C.C.I.I. Si tratta di un sistema studiato per una situazione economica stabile caratterizzata da oscillazioni fisiologiche. Tuttavia, in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta gravemente

⁴⁶ NOCERA I., *In G.U. il nuovo D.L. in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale* in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/08/26/in-g-u-il-nuovo-d-l-in-materia-di-crisi-di-impresa-e-risanamento-aziendale>

⁴⁷ GALLETTI D. - LAMANNA F., *Dall'emergenza COVID al correttivo del codice della crisi d'impresa. Commento alla legislazione concorsuale nell'emergenza pandemica e al del D.Lgs. 147/2020*, Milano, GIUFFRÈ, 2021, p.24

colpito da una crisi, gli indicatori non potrebbero svolgere il loro ruolo selettivo e di conseguenza perderebbero il loro obiettivo principale.

La seconda considerazione è connessa alla filosofia alla base del codice, ovvero quella di operare nell'ottica del salvataggio dell'impresa e della sua continuità, attuando il sistema liquidatorio solamente come ipotesi ultima. Di conseguenza, in un contesto economico come quello che stiamo vivendo, il codice perderebbe, anche in questo caso, la sua finalità.

Infine, la terza considerazione si collega alla limitata compatibilità tra il nuovo strumento giuridico e una situazione economica di crisi, in cui gli operatori hanno la necessità di avere una stabilità normativa. Risulta quindi necessario che questa condizione venga affrontata con uno strumento ampiamente sperimentato come la Legge Fallimentare⁴⁸.

La rapidità con cui fu elaborato il Codice della commissione Rordorf ha comportato la presenza di errori, formali e sostanziali, ma anche di lacune e carenze nella disciplina, sui quali si è intervenuto con una serie di decreti correttivi⁴⁹.

Tra le principali novità rientra la sostituzione del termine "fallimento" con quello di "liquidazione giudiziale". Infatti, la scelta del legislatore è stata quella di cancellare dal lessico normativo il termine "fallimento" in quanto la sua carica

⁴⁸ Relazione illustrativa al Decreto Liquidità ossia il Decreto Legge 23/2020.

⁴⁹ GALLETTI D. - LAMANNA F., Cit., p.1

semantica evocava connotazioni negative e di discredito personale⁵⁰. Con la locuzione “liquidazione giudiziale” si intende invece sottolineare il risanamento delle aziende, e non la loro eliminazione, escludendo allo stesso tempo lo stato personale e sanzionatorio del debitore fallito⁵¹.

Con l'obiettivo di “*consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività*”⁵², si impone all'imprenditore, sia individuale che collettivo, l'adozione di misure o di assetti organizzativi adeguati che consentano la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e l'adozione di tutte le soluzioni necessarie per far fronte alla situazione.

Il concetto di assetti organizzativi è riconducibile al sistema di funzioni, poteri, deleghe, processi decisionali e procedure che permettano una precisa individuazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nello svolgimento dell'attività d'impresa⁵³.

Il Codice favorisce la rilevazione della crisi tramite l'utilizzo di opportuni indicatori, cioè indici e coefficienti, elaborati anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i quali mettono in evidenza eventuali squilibri di carattere

⁵⁰ CIAN M., Cit., p.308

⁵¹ LO CASCIO G., Cit., p.265

⁵² Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza (2014/135/UE)

⁵³ PANIZZA A., *Adeguati assetti organizzativi: perché sono importanti nella gestione d'impresa* in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/12/02/adequati-assetti-organizzativi-importanti-gestione-impresa>

reddituale, finanziario e patrimoniale che possono compromettere la sostenibilità del debito e le prospettive di continuazione aziendale.

In particolare, l'articolo 13 definisce come indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti⁵⁴.

Inoltre, per la maggior parte⁵⁵ delle imprese è prevista la facoltà di accedere ad apposite procedure di allerta e di composizione assistita della crisi gestite dell'OCRI, cioè l'organismo di composizione della crisi di impresa, costituito presso le Camere di Commercio.

L'avvio di queste procedure può essere determinato sia su iniziativa dello stesso debitore, ma anche dagli organi di controllo, come le società di revisione o i revisori contabili, o da creditori pubblici qualificati, come l'Agenzia delle Entrate o l'INPS⁵⁶.

⁵⁴ *Riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Decreti correttivi e integrativi* in <https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=581>

⁵⁵ Restano escluse dall'applicazione di questi strumenti le imprese che operano nel sistema bancario, finanziario e assicurativo, in quanto già vigilate da appositi organi, le società quotate e le "grandi imprese".

⁵⁶ GUERRIERI G., *Cit.*, p.826

Si prevede l'adozione di un modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore particolarmente veloce. Infatti, sul piano processuale la riforma ha cercato di semplificare e rendere uniformi i diversi riti specifici che si trovano all'interno della legge fallimentare.

Una delle principali novità è stata quella di prevedere un procedimento unitario di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Tuttavia, l'uniformità ha trovato parziale e limitata applicazione. Il procedimento, quindi, viene utilizzato soltanto per il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e gli accordi di ristrutturazione⁵⁷, restando pertanto escluse le procedure di regolamento della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato.

L'uniformità del procedimento si realizza attraverso una trattazione unitaria, per lo stesso debitore, di tutte le domande di regolazione della crisi. In presenza di una pluralità di domande, ad esempio nel caso di più istanze presentate da più creditori, si deve dare priorità a quelle che hanno l'obiettivo di regolare la crisi o l'insolvenza⁵⁸.

Dal punto di vista giurisdizionale, la regola generale indicata nell'articolo 11⁵⁹ del D.Lgs 14/2019 prevede che ai fini dell'individuazione della giurisdizione

⁵⁷ NIGRO A. – VATTERMOLI D., Cit.,p

⁵⁸ CIAN M., Cit., p.313

⁵⁹ Articolo. 11 1° comma: “Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della

competente per le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si deve far riferimento alla nozione di “*centro degli interessi principali*” o COMI – Center of main interests. Per “centro degli interessi principali” si intende il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile da soggetti terzi. Con lo scopo di identificare il COMI, il comma 3 dell'articolo 27 individua una serie di presunzioni differenti per persona fisica imprenditore, persona fisica non imprenditore, e persona giuridica o ente⁶⁰. In particolare:

- per persona fisica imprenditore, il COMI è riconducibile alla sede legale risultante dal registro delle imprese o alla sede effettiva;
- per persona fisica non imprenditore si fa riferimento alla residenza o al domicilio e, nel caso questi siano sconosciuti, si considera l'ultima dimora oppure il luogo di nascita;
- per persona giuridica o ente, il COMI è individuato nella sede legale indicata nel registro delle imprese o, in mancanza, nella sede effettiva dell'attività abituale.

Un'ulteriore innovazione presente nel Codice è l'introduzione di una serie di misure protettive che hanno l'obiettivo di proteggere il debitore nel periodo in cui cerca di risolvere i problemi con i creditori⁶¹.

crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.”

⁶⁰ NIGRO A. – VATTERMOLI D., Cit., p.63

⁶¹ MELLONE C., *Manuale della crisi dell'impresa e dall'insolvenza*, in https://www.dirittoprivatoinrete.it/crisimpresa/misure_protettive__e_premiali.html

Il legislatore ha disciplinato, da un lato, le misure protettive, dall'altro, le misure premiali. Le prime sono misure temporanee, disposte dal giudice, per evitare che determinate azioni messe in atto dai creditori possano danneggiare l'esito delle iniziative attuate dall'imprenditore per regolare la crisi o l'insolvenza. Le seconde, ossia le misure premiali, rappresentano un incentivo per il debitore, che agisce in maniera tempestiva nell'attuare tutte le iniziative volte a prevenire l'aggravamento della crisi.

Un ultimo aspetto da analizzare tra le novità del Codice è l'esdebitazione, istituto che fornisce agli imprenditori considerati meritevoli la possibilità di iniziare un processo che li porterà alla cancellazione dei debiti non ancora onorati.

L'effetto può essere disposto dall'autorità giudiziaria con il decreto di chiusura del fallimento oppure con un apposito successivo decreto, ed opera soltanto per le persone fisiche che hanno fatto istanza di ricorso presentato in sede di chiusura del fallimento o entro un anno dall'emanazione del decreto⁶².

Alla base di questo vantaggio per l'imprenditore si fa prevalere la prospettiva "recuperatoria" rispetto a quella sanzionatoria, con l'obiettivo di concedere la liberazione dai debiti pregressi in modo da non scoraggiare un'eventuale nuova iniziativa economica dell'imprenditore dichiarato fallito.

⁶² CIAN M., Cit., p.344

L'articolo 2 del decreto 118/2021 introduce, a partire dal 15 novembre 2021, un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, che prende il nome di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa⁶³.

Trattandosi di una procedura stragiudiziale non vi è l'obbligo di ricorrere al tribunale, in quanto le trattative avvengono, in maniera riservata e autonoma, tra l'imprenditore e le parti interessate con l'aiuto di un esperto.

L'esperto, nominato da una commissione composta da tre membri, ha il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa. Affianca l'imprenditore, ma non lo sostituisce, in quanto continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa⁶⁴.

L'articolo prevede che tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, nel momento in cui l'azienda si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario che potrebbe rendere probabile la crisi o l'insolvenza, potranno avvalersi di questa nuova procedura.

Essendo uno strumento al quale si accede su base volontaria, presenta due vantaggi.

Da un lato non comporta il rischio di segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso, dall'altro si prevedono una serie di misure premiali da attuare in caso

⁶³ NOCERA I., *In G.U. il nuovo D.L. in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale* in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/08/26/in-g-u-il-nuovo-d-l-in-materia-di-crisi-di-impresa-e-risanamento-aziendale>

⁶⁴ VIRGILITO D., *Crisi d'impresa, nuova composizione negoziata: dall'istanza alla conclusione delle trattative* in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/08/26/crisi-impresa-nuova-composizione-negoziata-istanza-trattative>

di accesso volontario alla procedura da parte dell'imprenditore. Tra queste misure rientrano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributarie e la rateazione delle imposte.

L'istanza per l'accesso della procedura deve essere presentata attraverso una piattaforma unica nazionale, accessibile dal sito della camera di commercio. Particolarità della domanda è che l'imprenditore deve compilare un test di autodiagnosi che ha l'obiettivo di verificare la situazione in cui versa l'impresa. Deve inoltre depositare nella piattaforma una serie di documenti, tra cui i bilanci degli ultimi tre anni ed una relazione chiara e sintetica sull'attività esercitata, che permettono di avere un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa.

Quanto all'esito delle trattative, l'art. 11 del Decreto prevede tre possibili soluzioni. Nella prima ipotesi, le parti che hanno individuato una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, potranno alternativamente:

- concludere un contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, consentendo;
- concludere una convenzione di moratoria secondo le modalità previste dalla Legge Fallimentare;

- concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento, senza la necessità tuttavia, di un'effettiva attestazione.

La seconda ipotesi riguarda la possibilità per l'imprenditore, al termine delle trattative, di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nelle forme previste dalla Legge Fallimentare.

Infine, la terza ipotesi riguarda la circostanza in cui le trattative non siano andate a buon fine tra le parti. In questo, l'imprenditore potrà:

- predisporre un piano attestato di risanamento;
- proporre una domanda di 'concordato semplificato' per la liquidazione del patrimonio;
- richiedere l'apertura di una delle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

Il Decreto prevede anche una serie di misure premiali per l'imprenditore che si avvalga della composizione negoziata, come la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sul debito tributario dell'imprenditore e la riduzione di determinate sanzioni tributarie e la possibilità di rateizzare le imposte sul reddito dovute e non versate.

1.5 - Ambito soggettivo e oggettivo per l'apertura delle procedure disciplinate dal Codice. Definizione dello stato di crisi e di insolvenza

1.5.1 Presupposto soggettivo

L'articolo 1, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza, dispone che: *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'esclusione delle procedure concorsuali dello Stato e degli Enti pubblici non dipende solamente della sua natura e dalle finalità pubblicistiche, ma è legato al fatto che la liquidazione non possa ritenersi compatibile con la tutela di interessi diffusi⁶⁵ o socialmente rilevanti⁶⁶.

Dal punto di vista del presupposto soggettivo, sono quindi importanti le nozioni di:

- imprenditore;
- imprenditore commerciale e imprenditore agricolo;
- imprenditore minore;

⁶⁵ Gli interessi diffusi sono interessi privi di totale in quanto sono comuni a tutti gli individui di una formazione sociale.

⁶⁶ FAUCEGLIA G., *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza. D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14*, Torino, GIAPPICHELLI, 2019, p.1

- consumatore;
- professionista.

Viene definito imprenditore colui che “*esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*”⁶⁷. Di conseguenza il concetto di imprenditore ruota attorno a tre aspetti: l'*attività economica*, cioè l'attività che consente di generare nuova ricchezza, la *professionalità*, legata al fatto che l'attività deve essere abituale, stabile e duratura, ed infine l'*organizzazione* che ha come oggetto i fattori della produzione, ossia il capitale ed il lavoro.

La definizione di imprenditore commerciale non esiste nell'ordinamento italiano, per questo motivo sia la dottrina che la giurisprudenza l'hanno interpretata per sottrazione⁶⁸. Dunque, la definizione di imprenditore commerciale si ricava sottraendo dalla figura di imprenditore, prevista nell'articolo 2082 C.C., la figura di imprenditore agricolo, definita nell'articolo 2135 C.C.

È considerato imprenditore agricolo colui che “*esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*”.

La nozione di impresa minore⁶⁹ viene definita all'articolo 2 del Codice della crisi e dell'insolvenza, e deve presentare contemporaneamente tre requisiti:

⁶⁷ Articolo 2082 Codice Civile

⁶⁸ NIGRO A. – VATTERMOLI D., Cit., p.72

⁶⁹ L'articolo 2 alla lettera d) definisce l'impresa minore come: “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non

1. attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro, nel cui calcolo devono essere considerati i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, le immobilizzazioni di qualsiasi genere, e l'attivo circolante;
2. ricavi non superiori a duecentomila euro, che possono essere realizzati in qualsiasi modo;
3. debiti non superiori a cinquecentomila euro, i quali possono essere sia debiti liquidi ed esigibili che debiti ancora non scaduti.

Il consumatore, definito dall'articolo 2 alla lettera e), *“è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Infine, viene considerato anche il professionista intellettuale, tradizionalmente escluso dalla disciplina del concorso fallimentare, che è definito come colui che esercita una prestazione d'opera intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi⁷⁰

superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.

⁷⁰ Articolo 2229 Codice Civile

1.5.2 Presupposto oggettivo

Il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. La legge, infatti, richiede l'esistenza di un'altra condizione da considerare come co-elemento costitutivo della fattispecie, ossia la presenza dello stato di insolvenza, da considerare come presupposto oggettivo.

Con il Codice della crisi e dell'insolvenza si ha un cambiamento di prospettiva: la normativa non è più incentrata sull'imprenditore coinvolto nella crisi ma sull'azienda, in quanto l'attività d'impresa e il tentativo di conservazione costituiscono l'oggetto principale dell'attenzione della nuova legge.

Più precisamente, al primo comma del secondo articolo, la disciplina definisce:

“<<Crisi>>: lo stato di difficoltà economico-finanziaria⁷¹ che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

<<Insolvenza>>: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

⁷¹ Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147 denominato Disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede: “all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera a), le parole <<difficoltà economico-finanziaria>> sono state sostituite dalle seguenti <<squilibrio economico-finanziario>>”.

Dalle definizioni si evince che il legislatore ha chiaramente distinto le due diverse situazioni economico-finanziarie della crisi e dell'insolvenza. Questo rinnovamento terminologico non sostituisce il concetto di insolvenza già presente nel testo della legge fallimentare bensì lo integra.

La legge delega dà un'indicazione ben precisa: la crisi va intesa come probabilità di futura insolvenza, per cui se colta precocemente, prima ancora di precipitare verso lo stato di insolvenza, si può evitare la sua insorgenza e manifestazione attraverso l'attuazione di tempestivi ed idonei rimedi gestionali⁷².

L'inserimento nella legge fallimentare del concetto di crisi è stato recente. La sua sostituzione è avvenuta nel 2005 al primo comma dell'articolo 160, dove l'espressione "*imprenditore in stato di insolvenza*" è stato modificato con imprenditore "*in stato di crisi*"⁷³.

La mancanza di una precisa definizione di crisi ha richiesto l'intervento del legislatore. Il termine veniva inteso come una categoria molto ampia che includeva anche l'insolvenza come la fase più grave della crisi; infatti, all'articolo 160 viene aggiunto il 3° comma, di carattere puramente interpretativo, dove si precisa che "*per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza*".

⁷² BASTIA P., *Crisi aziendale e piani di risanamento*, Torino, GIAPPICHELLI, 2019, p.86

⁷³ INZITARI B., *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2020, Fascicolo 3-4, pp.544-545

Con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, la crisi non viene più definita considerando aspetti economico - giuridici ma come una categoria con un significato e contenuto tecnico specifico⁷⁴.

Questa innovazione non è di poco conto in quanto il fulcro dell'intera disciplina è stato spostato dall'insolvenza alla crisi.

È importante fare una distinzione fra crisi e sintomo della crisi. La crisi è collegabile ad un rischio di insolvenza, mentre il sintomo fa riferimento a tutti quei fatti o situazioni che possono far emergere l'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni⁷⁵.

Sul concetto di crisi va tuttavia precisato che questa può essere una fase della vita aziendale che potrebbe, ma non necessariamente, sfociare in uno stato di insolvenza dell'azienda. Inoltre, la crisi non può essere giudicata in maniera indipendente ma vanno comprese le sue cause, le circostanze in cui si è sviluppata e le soluzioni da attuare. Infatti, in assenza di un dato storico e prospettico, la crisi di un determinato momento non può essere pienamente spiegata nella sua gravità⁷⁶.

Fornire la prova dello stato di crisi è compito del soggetto che richiede l'ammissione ad una procedura.

⁷⁴ INZITARI B., o.u.c., p.545

⁷⁵ NIGRO A. – VATTERMOLI D., Cit., p.83

⁷⁶ BASTIA P., Cit., pp.88

Confrontando la legge fallimentare ed il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza è possibile individuare una coerenza tra le definizioni di insolvenza presenti nei due testi normativi. L'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, indicata nell'articolo 5 della Legge fallimentare come manifestazione dell'insolvenza, è coerente con la definizione che si trova all'interno del Codice Civile, in cui viene descritta come inadeguatezza delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto alle obbligazioni assunte e alla capacità di adempiere regolarmente⁷⁷.

Successivamente nel definire l'insolvenza, il C.C.I.I non ha apportato significative innovazioni, motivo per cui è possibile riscontrare una continuità con la legge fallimentare.

L'insolvenza non è più vista come un illecito che deve essere sanzionato ma come un evento naturale correlato all'attività d'impresa e, nonostante sia un fenomeno patologico, risulta essere prevedibile nel quadro delle situazioni di crisi⁷⁸.

L'insolvenza risulta essere lo stadio più grave del dissesto aziendale, quello più vicino allo stato di irreversibilità del default aziendale. Rappresenta il risultato finale di un graduale declino dell'azienda, l'ultima manifestazione di una patologia che presenta premesse, conseguenze, tempi di maturazione e manifestazioni antecedenti.

⁷⁷ INZITARI B., Cit., p.542

⁷⁸ GALLETTI D. - LAMANNA F., Cit., p.71

In presenza di una crisi l'insolvenza, se colta anticipatamente, è evitabile attraverso opportuni strumenti diagnostici e meccanismi regolatori⁷⁹.

Si tratta di una situazione oggettiva in cui si trova il debitore rispetto alle obbligazioni assunte, cioè l'impossibilità di adempiere regolarmente. Dunque non rileva né la condizione psicologica dell'imprenditore, ed è quindi indifferente se egli voglia adempiere regolarmente o meno le obbligazioni, né la natura e la dimensione delle obbligazioni insoddisfatte.

L'insolvenza deve esistere nel momento in cui avviene l'accertamento e deve essere attuale. Quindi sia l'insolvenza pregressa che quella futura o prospettica risultano irrilevanti.

⁷⁹ BASTIA P., Cit., p.89

CAPITOLO 2

STRUMENTI DI ALLERTA, INDICATORI DELLA CRISI E TEMPESTIVITÀ DELL'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

Tra le principali novità introdotte dalla riforma va considerata la previsione di procedimenti di allerta e di composizione assistita della crisi, la cui disciplina è contenuta negli articoli 12 - 25 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Queste innovazioni hanno l'obiettivo di favorire, da un lato, la tempestiva rilevazione della situazione di difficoltà economico - finanziaria del debitore e, dall'altro, di sollecitare l'adozione di tutte le misure idonee alla composizione assistita della crisi⁸⁰.

Si tratta dunque di misure finalizzate all'emersione anticipata della crisi, che hanno lo scopo di consentire più facilmente il salvataggio dell'impresa.

2.1 - Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L'articolo 12 al 1° comma stabilisce che costituiscono strumenti di allerta, gli obblighi di segnalazione a carico dei soggetti individuati agli articoli 14

⁸⁰ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.91

e 15, i quali sono finalizzati, insieme agli obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore, alla tempestiva rilevazione della crisi dell'impresa⁸¹.

Si distinguono quindi:

- l'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societario;
- gli obblighi organizzativi previsti dagli articoli 12 del C.C.I.I. e 2086 del c.c.

La segnalazione ha la finalità principale di far prendere coscienza e consapevolezza all'imprenditore dell'esistenza della crisi, al fine di sollecitare l'adozione delle misure idonee al suo superamento⁸².

Tra gli obblighi di segnalazione si possono distinguere:

- gli obblighi interni, a carico dell'imprenditore, degli organi di controllo societario, del revisore contabile e della società di revisione ma anche delle banche o degli intermediari finanziari;
- gli obblighi esterni, a carico dei creditori pubblici qualificati, individuati dall'articolo 15 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il sistema di allerta e la composizione assistita della crisi, la cui struttura è stata disegnata dall'articolo 4 della Legge Delega, ruota attorno a due aspetti:

⁸¹ RICCIARDIELLO E., *Riflessioni in tema di procedure di allerta e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una difficile convivenza?* Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) art. 14; in Jus 2019, Fascicolo 2, pp. 112-113

⁸² BONFANTE G., *Le misure d'allerta* Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in Giurisprudenza italiana, 2019, Fascicolo 8-9, p.1971

1. il procedimento di allerta;
2. il procedimento di composizione assistita della crisi.

Tali procedimenti sono legati dagli Organismi di composizione assistita della crisi di impresa (OCRI)⁸³.

2.1.1 Gli organismi di composizione assistita della crisi (OCRI)

L'OCRI rappresenta il centro intorno al quale ruota tutto il sistema di emersione e gestione anticipata della crisi.

Si definisce l'OCRI⁸⁴ come gli organismi di composizione della crisi d'impresa che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestirne il procedimento. Per le imprese diverse dalle imprese minori, l'OCRI ha il compito di gestire anche il procedimento di composizione assistita della crisi.

All'articolo 16 si aggiunge che l'OCRI *“è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III”*.

La competenza territoriale, a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l'istanza del debitore, viene determinata sulla base della sede legale dell'impresa.

⁸³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.92

⁸⁴ Articolo 2 lettera u) del Decreto Legislativo 14/2019

Ne consegue che risulta irrilevante l'eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI).

Con tale disposizione il legislatore da un lato ha escluso ogni incertezza legata all'individuazione della competenza territoriale con l'obiettivo di salvaguardare la tempestività dell'intervento, dall'altro permette di mantenere la vicinanza degli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi alla localizzazione dell'impresa, allo scopo di rendere più semplice all'imprenditore l'accesso a questi strumenti⁸⁵.

Gli organi dell'OCRI, indicati nell'articolo 16 del CCII, sono tre:

1. il referente, rappresentato dal segretario generale della camera di commercio o da un suo delegato. È l'organo propulsivo della procedura, le cui funzioni principali sono la nomina del collegio degli esperti, la tutela della tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da parte dei soggetti coinvolti e la comunicazione con gli organi di controllo della società;
2. l'ufficio del referente;
3. il collegio degli esperti, costituito dal referente ogni volta che gli pervenga la segnalazione da parte degli organi di controllo o dai creditori qualificati,

⁸⁵ SERRA L., *Organismo di composizione assistita della crisi*, in <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/26/organismo-di-composizione-della-crisi-di-impresa-ocri>

oltre che nel caso di richiesta del debitore. È composto da tre membri, i quali devono essere iscritti ad un apposito albo, istituito ai sensi dell'art. 356, per la gestione della crisi e vengono nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di imprese del tribunale competente, dal presidente della camera di commercio e dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. È l'organo che ha il compito di assistere il debitore nell'individuazione delle misure idonee al superamento della crisi.

Le nomine devono basarsi sul canone di trasparenza e rotazione, tenendo ovviamente conto della specificità dell'incarico⁸⁶. Inoltre, il referente deve avere cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale⁸⁷.

È necessario che il professionista:

- sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del C.C⁸⁸;

⁸⁶ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.94

⁸⁷ SERRA L., Cit.

⁸⁸ Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

- non sia legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale.

2.1.2 Il procedimento di allerta e la composizione assistita della crisi

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha introdotto la procedura di allerta. Si tratta di una procedura extragiudiziale finalizzata non solo a far emergere con tempestività la crisi, ma anche a ricercare, con l'aiuto degli organi di controllo societari e dell'OCRI, una soluzione attraverso l'adozione di misure riorganizzative dall'attività aziendale.

L'intero procedimento di composizione assistita della crisi è basato sui seguenti principi:

- di riservatezza (articolo 17 comma 3), dunque nella richiesta di designazione degli esperti non devono esservi riferimenti idonei all'identificazione del debitore;
- di confidenzialità (articolo 18 comma 1), legato alle modalità di audizione del debitore e degli organi di controllo dinanzi al collegio;

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

- di volontarietà (articolo 19 comma 1), quindi il procedimento di composizione assistita può aprirsi solo per iniziativa del debitore⁸⁹.

La riservatezza e la confidenzialità rappresentano dei requisiti a cui l'OCRI si deve adeguare sia nel momento dell'audizione sia sotto il profilo delle modalità di convocazione del debitore⁹⁰. Inoltre, secondo la Legge Delega, tali principi costituiscono “caratteristiche salienti della procedura di allerta e composizione assistita della crisi”.

Queste due caratteristiche sono anche un meccanismo di incentivo per l'accesso alle procedure di allerta, in quanto garantiscono all'imprenditore di non subire danno della diffusione di notizie sulla sua condizione finanziaria che possa allarmare il mercato o innescare l'attivazione di procedure liquidatorie⁹¹.

Il primo aspetto che deve essere analizzato riguarda i presupposti del procedimento di allerta, iniziando da quello soggettivo.

Ai sensi del 4° comma dell'articolo 12 “*gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti*

⁸⁹ VELLA P., *L'epocale introduzione degli strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano*, in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-epocale-introduzione-degli-strumenti-di-allerta-nel-sistema-concorsuale-italiano_668.php

⁹⁰ RICCIARDIELLO E., *Cit.*, p. 146

⁹¹ RICCIARDIELLO E., *o.u.c.*, p.147

dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti”.

Il comma successivo contiene un lungo elenco di imprese escluse dagli strumenti di allerta. Tra queste rientrano, ad esempio, banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti, fondazioni bancarie oppure fondi pensione, ossia tutti quei soggetti accomunati dal fatto che operano nell’ambito di segmenti diversi del mercato finanziario. Tali imprese sono escluse in quanto ad esse sono soggette applicazione di leggi speciali, in particolare alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa⁹².

La norma quindi individua il *presupposto soggettivo* delle procedure di allerta nella qualità di imprenditore, indipendentemente se esso sia imprenditore individuale oppure collettivo, imprenditore agricolo oppure commerciale, imprenditore piccolo oppure medio - grande⁹³. La stessa norma, però, delimita il campo delle imprese assoggettabili al procedimento, escludendone alcune in relazione alla dimensione o alla tipologia di attività svolta.

In particolare, la legge indica tra i soggetti esclusi dal procedimento di allerta i “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, come se fosse possibile attribuire ai gruppi soggettività giuridica. È probabile che il legislatore volesse riferirsi alle imprese appartenenti al gruppo di rilevante dimensione, e non al gruppo in quanto

⁹² VELLA P., Cit.

⁹³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.96

tale: è indubbio che in questo modo la norma lascia spazio ad interpretazioni discordanti.

Con riferimento al *presupposto oggettivo* l'articolo 12 afferma solamente che gli strumenti di allerta sono finalizzati alla tempestiva rilevazione degli "indizi della crisi d'impresa". Questo significa che l'attivazione del procedimento si basa sull'individuazione di indici rilevatori di uno stato di crisi, e non sull'accertamento di tale stato⁹⁴.

La sussistenza o l'insussistenza della crisi conduce ad esiti diversi del procedimento, ma è un accertamento che il collegio degli esperti effettua in un momento successivo rispetto alla fase di apertura.

Ai fini dell'apertura della procedura di allerta vengono rilevati solamente gli eventi che fanno scattare l'obbligo di segnalazione per i soggetti indicati dall'articolo 14 e 15 del C.C.I.I.

Per gli obblighi di segnalazione che gravano sui creditori pubblici qualificati, l'indizio di crisi viene fatto coincidere automaticamente con il superamento di determinate soglie dimensionali di debiti scaduti e non pagati. Invece, per la segnalazione ad opera degli organi di controllo societario, l'indizio di crisi deve essere valutato sulla base degli indicatori e degli indizi della crisi, individuati dall'articolo 13⁹⁵.

⁹⁴ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.97

⁹⁵ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.98

Il procedimento di allerta può essere scomposto in tre fasi: l'avvio, l'istruttoria e la chiusura.

L'avvio della procedura coincide con l'avviso, comunicato al debitore o agli amministratori della società, dell'esistenza degli indizi di una situazione di crisi. Gli obblighi di segnalazione competono a due tipologie di soggetti, interni o esterni, all'organizzazione aziendale.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni, il 1° comma dell'articolo 14⁹⁶ prevede l'obbligo per gli organi di controllo societario, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, di verificare che l'organo amministrativo valuti sistematicamente che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, che sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione. Allo stesso tempo devono anche segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi, tenuto conto degli indicatori e indici previsti dall'articolo 13⁹⁷.

L'avviso ovviamente deve essere motivato e deve anche fissare un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire rispetto alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per superare la

⁹⁶ Art. 14 comma 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

⁹⁷ RICCIARDIELLO E., Cit., p.113

situazione di crisi⁹⁸. In caso di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo oppure di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare la crisi da parte dell'organo di gestione, si deve procedere alla segnalazione all'OCRI, fornendo a quest'ultimo ogni elemento necessario per il procedimento di allerta.

La norma quindi prevede due diversi obblighi per gli organi di controllo:

1. la verifica dell'assolvimento da parte dell'organo amministrativo della valutazione relativa all'adozione di modelli organizzativi adeguati e funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi;
2. la segnalazione all'OCRI dell'esistenza di fondati indizi di crisi⁹⁹.

In merito ai soggetti esterni si fa riferimento ai “creditori pubblici qualificati”, cioè Agenzia delle entrate, INPS e Agenzia della riscossione, i quali hanno l'obbligo di avvisare il debitore se l'esposizione debitoria superi gli importi ritenuti rilevanti dalla legge¹⁰⁰.

⁹⁸ BONFANTE G., Cit., p.1972

⁹⁹ RICCIARDIELLO E., Cit., pp. 113-114

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 15 co. 2 e 3: Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante: a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

Tuttavia più che di obblighi si dovrebbe parlare di oneri. Per la prima categoria di soggetti, infatti, solo la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo permette di beneficiare dell'esonero della responsabilità solidale. Per la seconda categoria invece, la mancata attivazione delle condizioni indicate nell'articolo 15 comporta l'inefficacia del titolo di prelazione che spetterebbe sui crediti di cui sono titolari i creditori pubblici qualificati¹⁰¹.

La segnalazione all'OCRI scatta nel momento in cui il debitore non provveda a "sistemare" la situazione debitoria entro il termine di novanta giorni. La sistemazione può consistere tanto nell'estinzione del debito, con il pericolo che il debitore decida di "scaricare" il rischio di insolvenza su altre categorie di creditori (ad esempio, i lavoratori dipendenti), quanto nella dilazione concordata dello stesso. La fase successiva, definita istruttoria, si apre in seguito alla segnalazione pervenuta all'OCRI e si svolge dinanzi al collegio di esperti.

In particolare, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione l'OCRI convoca, dinanzi al collegio, il debitore o, nel caso di società, gli organi di controllo, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

¹⁰¹ VELLA P., Cit.

In questa fase il collegio accerta se il debitore si trovi realmente nella situazione di crisi, utilizzando prima di tutto le informazioni fornite direttamente dal debitore ma anche dati rinvenibili dalle segnalazioni¹⁰². Il collegio può anche fissare un termine entro cui il debitore proceda al deposito delle scritture contabili o di ogni documento utile ad accertare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. All'esito della procedura si aprono due possibili scenari.

Nel primo scenario il collegio può archiviare la segnalazione ricevuta. Ciò può avvenire perché il collegio ritiene non sussistente lo stato di crisi oppure perché il debitore è fuori dai parametri di applicazione del procedimento di allerta.

L'archiviazione dell'insussistenza dello stato di crisi trova spazio solamente per le segnalazioni che provengono degli organi di controllo societario, dai revisori legali o dalla società di revisione, per i quali esiste una discrezionalità nella valutazione degli indici. Più difficilmente può essere disposta dai creditori pubblici in quanto risulta legata ad un dato oggettivo, ossia il superamento di certi livelli di esposizione debitoria¹⁰³.

Il secondo scenario si ha quando il collegio identifica la sussistenza dello stato di crisi. In questa situazione il collegio individua, insieme al debitore, le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi, e stabilisce un termine entro il quale il debitore deve riferire sull'attivazione.

¹⁰² NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.103

¹⁰³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., o.u.c., pp.103 - 104

Nel momento in cui il debitore non pone in essere alcuna iniziativa, allo scadere del termine, il collegio informa il referente che ne dà immediata comunicazione agli autori della segnalazione.

Si può quindi affermare che il compito svolto dal collegio di esperti è di appoggio al debitore, consigliando, sulla base del risultato della fase istruttoria, l'adozione delle misure più idonee al superamento della situazione di crisi in cui l'impresa versa.

Infine, il procedimento di allerta si potrebbe chiudere per effetto dell'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Un ultimo aspetto da analizzare riguarda gli effetti che produce la segnalazione, sia nei confronti del debitore che nei confronti dei creditori pubblici qualificati¹⁰⁴.

Per quanto riguarda il debitore, l'avvio della procedura di allerta non comporta alcuna conseguenza né sul piano patrimoniale, quindi il debitore continua a compiere tutti gli atti di gestione, anche quelli di straordinaria amministrazione, né sul piano personale. Non è prevista alcuna sanzione per il debitore che non compare dinanzi al collegio degli esperti.

Per i creditori pubblici qualificati, l'apertura della procedura non comporta alcuna modifica all'ammontare, alla scadenza e all'oggetto dei crediti, né comporta alcuna

¹⁰⁴ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., pp.105 - 106

limitazione dei diritti dei creditori. Infatti potranno esercitare azioni volte alla tutela delle loro ragioni, comprese azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Infine, con riferimento ai contratti pendenti, la norma prevede che l'attivazione di un procedimento di allerta non costituisca causa di risoluzione contrattuale. Inoltre, non può essere inserita una clausola contrattuale in base alla quale l'apertura del procedimento comporti la risoluzione di un contratto.

La normativa della segnalazione prevede un'importante novità: la clausola di esonero della responsabilità dell'organo di controllo. Infatti, il comma 3 dell'articolo 14, prevede l'esonero da responsabilità solidale dell'organo di controllo, per le conseguenze delle condotte poste in essere dall'organo di gestione che non siano conseguenze dirette di decisioni assunte prima della segnalazione. Si prevede però una condizione, ovvero che nei casi di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI¹⁰⁵.

¹⁰⁵ RICCIARDIELLO E., Cit., p.119

2.2 - Le misure premiali individuate dall'art.25

Il titolo dedicato ai procedimenti di allerta e di composizione assistita si conclude con gli articoli 24 e 25, riferiti alle misure premiali. Quest'ultime permettono all'imprenditore di godere di una notevole attenuazione della propria responsabilità, sia personale che patrimoniale, nel momento in cui fa tempestivamente ricorso all'OCRI. La finalità perseguita è quella di incentivare l'imprenditore a far emergere tempestivamente la crisi, allo scopo di adottare tutte le misure necessarie al suo superamento, anche con l'ausilio dell'OCRI, per evitare la disgregazione dell'azienda¹⁰⁶.

Le misure premiali nascono, quindi, con lo scopo di incentivare l'imprenditore ad adottare le misure per il superamento della crisi, premiandolo anche quando la composizione non abbia avuto esito positivo¹⁰⁷.

L'articolo 25 prevede che ha diritto ad ottenere le misure premiali l'imprenditore che abbia tempestivamente presentato istanza all'OCRI, oppure che abbia presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o a quella di omologazione degli accordi di ristrutturazione, a patto che questa non sia stata dichiarata inammissibile¹⁰⁸.

¹⁰⁶ SALVATO L., *Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del Covid-19)* in giustiziacivile.com, p. 30

¹⁰⁷ BONFANTE G., *Cit.*, p.1974

¹⁰⁸ *Art.25 - Misure premiali* in <https://www.crisieinsolvenza.it/articolo-normativa/art-25-misure-premiali/>

Le misure consistono in una serie di benefici, anche cumulabili tra di loro, che operano su tre diversi piani: alcuni consistono in misure volte ad evitare l'incremento della massa passiva (art. 25, comma 1, lett. a, b, c); altri sono di natura processuale e riguardano le modalità di presentazione delle domande di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 25, comma 1, lett. e); altri ancora riguardano le conseguenze penali e consistono nella previsione di cause di non punibilità o in riduzione di pena (art. 25, comma 2).

2.2.1. Le misure premiali fiscali

Si tratta di misure premiali che alleggeriscono l'imprenditore riducendo interessi e sanzioni a suo carico. In particolare, si dispone¹⁰⁹:

- la riduzione alla misura legale del tasso di interesse applicato ai debiti tributari dell'impresa durante la procedura assistita della crisi;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni:
 - per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga;

¹⁰⁹ *Le misure premiali per l'emersione tempestiva della crisi* in <https://www.crisieinsolvenza.it/dottrina/le-misure-premiali-per-lemersione-tempestiva-della-crisi/>

- qualora il termine per il pagamento delle stesse scada dopo l'accesso al procedimento di composizione della crisi o a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari che siano stati oggetto di precedente procedura di composizione assistita della crisi vengono ridotti della metà nell'eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta (art. 25, comma 1, lett. c).

2.2.2. Le misure premiali concorsuali

Si tratta di misure premiali aventi finalità di tutela dell'imprenditore nel percorso intrapreso per raggiungere le soluzioni concordate. Nello specifico, la norma prevede:

- la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'estensione del termine è pari al doppio di quello che il giudice può concedere, a condizione che l'OCRI non ha segnalato al P.M la notizia di insolvenza, ai sensi dell'art.22.

Si consente, dunque, al giudice che abbia concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, di raddoppiare il termine massimo di proroga, da 60 giorni a 120 giorni.

La misura non è automaticamente disposta ma viene, appunto, concessa a discrezione del giudice;

- la previsione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella presentata dall'imprenditore, a condizione che il professionista incaricato attesti che la proposta assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

2.2.3. Le misure premiali penali

Si tratta di misure premiali che introducono, a favore dei soggetti che abbiano commesso determinati reati, come quello di bancarotta fraudolenta (articolo 322), bancarotta semplice (articolo 323), oppure il ricorso abusivo al credito (articolo 325), una causa di non punibilità, qualora il danno sia di speciale tenuità, oppure un'attenuante a effetto speciale, qualora il danno non sia di speciale tenuità.

In particolare:

- nel caso di speciale tenuità del danno, non è punibile, per una serie di reati tra cui la fattispecie di bancarotta e quella di ricorso abusivo del credito, chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa oppure la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

- nell'ipotesi in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque non supera l'importo di due milioni di euro, chi ha presentato l'istanza o la domanda può godere della riduzione della pena sino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori garantisca il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari. Ciò significa che la pena prevista per il reato può essere ridotta fino alla metà.

L'introduzione delle misure premiali penali è particolarmente rilevante in quanto riduce l'area del rischio penale.

2.3 - Condizione per l'ottenimento delle misure premiali

2.3.1. Il requisito della tempestività previsto dall'art. 24 C.C.I.I

La condizione necessaria affinché il debitore possa beneficiare delle misure premiali è che esso assuma tempestivamente, secondo le disposizioni dell'articolo 24, l'iniziativa diretta a prevenire l'aggravamento della crisi¹¹⁰.

Il requisito è fortemente affermato nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non solo per l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'imprenditore, ma anche per la rilevazione dello stato di crisi¹¹¹.

L'articolo 24, 1° comma¹¹², delinea il presupposto della tempestività individuando, al contrario, i casi in cui l'iniziativa viene considerata tardiva.

In particolare, definisce come non tempestiva la domanda di accesso alla procedura se presentata oltre il termine di *sei mesi*, per le procedure concorsuali ordinarie regolate dal C.C.I.I. come il concordato, l'accordo di ristrutturazione e la

¹¹⁰ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.116

¹¹¹ BASTIA P., Cit., p.173

¹¹² L'art. 24 co. 1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

1. a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

liquidazione giudiziale, e oltre i *tre mesi* per la composizione assistita, da quando sono stati registrati gli eventi indicativi della crisi.

Gli eventi il cui verificarsi fanno scattare il termine dei tre o sei mesi, sono differenti ma tutti rappresentano indizi di una situazione di crisi in atto¹¹³. In particolare, il termine decorre in presenza di tre circostanze:

1. esistenza di debiti retributivi scaduti da almeno sessanta giorni e pari ad oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni;
2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un totale superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. superamento, nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, dal CNDCEC o dalla stessa impresa e attestati come adeguati da un professionista indipendente.

Il secondo comma prosegue prevedendo che la tempestività debba essere accertata dal presidente del Collegio dell'OCRI su istanza del debitore. In questo modo, l'imprenditore può invocare il titolo premiale come prova della propria condotta nell'ambito di un eventuale procedimento, civile o penale, a suo carico nel momento in cui si apra una procedura concorsuale¹¹⁴.

¹¹³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.117

¹¹⁴ APRILE A., *L'OCRI e il procedimento di composizione assistita della crisi*, in <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7008>

2.3.2 Le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 25 C.C.I.I.

La tempestività dell'iniziativa è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicabilità dei benefici. Infatti, accanto al requisito della tempestività, l'articolo 25 al primo e al secondo comma, prevede altre due condizioni che permettono all'imprenditore di beneficiare delle misure premiali.

La prima condizione è che l'imprenditore abbia attuato, secondo buona fede, le richieste del Collegio nominato dall'OCRI.

La seconda condizione invece richiede che le domande di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, previste nel C.C.I.I., non siano state dichiarate inammissibili.

2.4 - Gli indicatori della crisi

La scelta di correlare la necessità di intervento ad una definizione di crisi ha reso necessaria l'individuazione di parametri che permettano di comprendere, in modo oggettivo, se l'impresa sta entrando in crisi e quale sia la gravità¹¹⁵.

Per tale motivo, gli indicatori della crisi, illustrati nell'articolo 13 del Codice della crisi e dell'insolvenza, individuano le fattispecie al verificarsi delle quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo.

Questo rappresenta uno dei temi più discussi e controversi del Codice perché *“non esiste una formula magica capace di intercettare senza possibilità di errore la presenza di una crisi”*¹¹⁶.

Per tale motivo il legislatore ha optato per una duplice scelta. In linea generale sono state previste delle regole, derivanti da esiti di scienze aziendalistiche e dalle indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che possono essere ritenute come “marcatori” di uno stato di crisi. Allo stesso tempo è stata istituita una via d'uscita per le imprese che non ritengono gli indici previsti dall'art.13 adeguati alle loro caratteristiche peculiari¹¹⁷.

¹¹⁵ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., *Gli attori della governance coinvolti delle fasi dell'allerta e gli indici della crisi secondo il nuovo C.C.I.*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2020, Fascicolo 3, p.612

¹¹⁶ BONFANTE G., *Cit.*, p.1972

¹¹⁷ BONFANTE G., *o.u.c.*, p.1972

In generale ai sensi dell'articolo 13, sono considerati indici di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario *“che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”*.

Devono inoltre essere considerati indici significativi *“quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”*.

Infine, costituiscono indicatori della crisi, una serie di ritardi nei pagamenti individuati *“anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24”*:

- l'esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del valore mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

La congiunzione *“anche”* presente nel testo dell'articolo spinge a ritenere che ritardi nei pagamenti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 24 possono essere considerati, allo stesso modo, rilevanti ai fini dell'accertamento della crisi¹¹⁸.

¹¹⁸ SALVATO L., Cit., p. 17

La natura di questi indicatori è essenzialmente di tipo quantitativo poiché si riferiscono a condizioni di equilibrio, le quali vengono calcolate confrontando elementi espressi in termini monetari riconducibili alle dinamiche dei valori aziendali¹¹⁹.

In particolare, l'equilibrio economico si realizza nel momento in cui l'impresa ottiene ricavi che consentono di coprire i costi sostenuti e di assicurare una remunerazione adeguata, rispetto alle attese, dei conferimenti in capitale. L'equilibrio finanziario si ha nel momento in cui si riesce a soddisfare costantemente le obbligazioni di pagamento attraverso gli incassi ottenuti durante la gestione. L'equilibrio patrimoniale inoltre si verifica quando l'impresa ha una giusta correlazione tra investimenti e fonti di finanziamento.

Tuttavia una lettura di indici prettamente quantitativi potrebbe portare a trascurare aspetti, chiamati non financial, che potrebbero sembrare estranei, i quali però sono alla base di questi valori e potrebbero aver influito su di loro¹²⁰.

Dall'emanazione del testo normativo l'articolo relativo agli indici della crisi, nel corso degli anni, è stato modificato. Infatti la Legge Delega 155/2017 indicava letteralmente quattro indici di bilancio che gli organi di controllo dovevano

¹¹⁹ MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la versione aziendalistica*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2020, Fascicolo 3, p.642

¹²⁰ MANCA F., o.u.c., p.643

considerare e valutare con lo scopo primario di classificare la situazione aziendale e di decidere quali azioni intraprendere. Questi indici erano:

1. il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;
2. l'indice di rotazione dei crediti;
3. l'indice di rotazione del magazzino;
4. l'indice di liquidità.

Nella prima versione del Codice della crisi e dell'insolvenza pubblicata a dicembre del 2017 non sono stati più richiamati singoli indicatori ma, accogliendo le osservazioni degli operatori e delle istituzioni professionali¹²¹, si definivano gli indicatori della crisi come gli *“squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché all'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti”*.

In questa bozza si introduce per la prima volta un esplicito rinvio alla necessità di far riferimento a principi economico aziendali, indicando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili come l'ente preposto all'individuazione di questi parametri.

¹²¹ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., p.613

Nella seconda versione del Codice è stata confermata e precisata la scelta di rinviare al CNDCEC l'elaborazione di indici specifici per ciascun settore. Tuttavia contemporaneamente sono stati reintrodotti alcuni parametri di riferimento considerati significativi da applicare in qualsiasi contesto indipendentemente della tipologia di settore¹²².

La norma introduce una differenza tra indicatori ed indici: i primi si collocano su un piano qualitativo e generale, mentre i secondi si posizionano su un piano quantitativo, traducendo quindi in numeri gli squilibri menzionati nella norma¹²³.

Rispetto alla definizione generale di crisi va rilevato che gli indicatori della crisi, previsti dall'articolo 13, si riferiscono a squilibri di carattere economico e patrimoniale, mentre gli indici si riferiscono a squilibri finanziari di un'impresa in un determinato arco temporale.

Il concetto di indicatori usato dal codice è più ampio rispetto al concetto di indice. Gli indicatori infatti fanno riferimento a confronti tra grandezze economico, patrimoniali o finanziarie, considerando anche il ritardo reiterato e significativo nei pagamenti.

¹²² RIVA P. - DANOVÌ A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., p.614

¹²³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., Cit., p.98

2.5 - Gli indici della crisi individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il Codice della crisi e dell'insolvenza all'articolo 13 comma 2 ha assegnato, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta.

In particolare, l'articolo prevede: *“Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico”*.

Il CNDCEC ha elaborato, in conformità con il Codice della crisi, il documento “*Crisi d’impresa. Indice di allerta*” presentato al Convegno nazionale di Firenze del 25 e 26 ottobre del 2019.

L’obiettivo principale della delega ha come oggetto l’elaborazione di indici costituiti da grandezze quantitative o da confronti fra queste grandezze.

L’individuazione degli indici è stata realizzata dal gruppo di lavoro, avvalendosi del supporto del Cerdev per le elaborazioni ed i test. Le analisi, svolte su un campione esteso e rappresentativo dell’ambito di applicazione, avevano l’obiettivo di individuare la combinazione di indici rilevanti di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario e che “*valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi*”. Tali indici tuttavia devono tenere in considerazione le specificità settoriali dell’impresa¹²⁴.

Per le simulazioni è stato utilizzato un campione di imprese che avevano già manifestato segni di insolvenza. Questa scelta nasce dal fatto che il sistema di allerta dovrebbe condurre ad un numero di segnalazioni in linea con le probabilità di default che storicamente sono state accertate. Si tratta di un ragionamento di tipo prudenziale e cautelare, comprensibile soprattutto in una prima fase di attuazione del nuovo sistema di allerta.

La norma pone due condizioni per l’elaborazione degli indici.

¹²⁴ RIVA P - DANOVÌ A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., p.617

La prima condizione risiede nel fatto che è possibile dedurre dalle loro risultanze una valutazione della sussistenza di un indizio di crisi. La suscettibilità di valutazione costituisce un vincolo nella loro individuazione, infatti gli organi di controllo e l'imprenditore, attraverso l'assetto organizzativo, devono essere in grado di valutare le cause ed il significato dei segnali provenienti dagli indici allo scopo di individuare un livello di crisi rilevante ai fini della segnalazione, tenendo conto della necessità di un'adeguata motivazione.

La seconda condizione riguarda il fatto che gli indici elaborati dal CNDCEC devono esprimere *“la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”* e *“l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”*.

Il documento si suddivide in due parti. Nella prima parte, sottoposta all'approvazione dal Mise, vengono individuati tutti gli indici. Nella seconda parte, invece, vengono fornite indicazioni per il calcolo e l'utilizzo degli indici ai fini dell'individuazione degli indizi di crisi, i quali devono essere obbligatoriamente segnalati all'organo amministrativo da parte dell'organo di controllo societario, del revisore legale e della società di revisione.

2.5.1 Il sistema di indici selezionato

Ai fini della selezione degli indici sono stati presi in considerazione circa cinquanta aspetti che possono essere utilizzati per verificare l'eventuale stato di crisi.

Tra questi rientrano:

- la sostenibilità degli oneri finanziari e dell'indebitamento;
- il grado di adeguatezza patrimoniale e la composizione del passivo per natura delle fonti;
- l'equilibrio finanziario;
- la redditività;
- gli indicatori di specifici ritardi nei pagamenti¹²⁵.

L'analisi è volta a selezionare gli indici di bilancio che, adeguatamente dicotomizzati e combinati tra loro, permettano di identificare al meglio le imprese prossime all'insolvenza.

Le fasi di selezione possono essere riassunte in due macro step:

1. analisi statistica univariata degli indici, che ha permesso di identificare gli indici candidati per ogni area analizzata;
2. analisi multivariata degli indici selezionati nella fase precedente, con lo scopo di identificare dei segnali che opportunamente combinati massimizzano l'obiettivo prefissato¹²⁶.

La lettura combinata dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 porta all'individuazione di un sistema di indici. In particolare, il 1° comma prevede gli indici che si applicano in

¹²⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Crisi d'Impresa. Gli Indici dell'Allerta*, Firenze, 20 ottobre 2019

¹²⁶ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Crisi d'Impresa. Gli Indici dell'Allerta*, Firenze, 20 ottobre 2019

egual modo a tutte le imprese, mentre gli indici indicati nel 2° comma presentano valori soglia differenti per settori economici.

Il CNDCEC ha adottato una struttura “ad albero”. Infatti, la presenza dello stato di crisi viene diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, ma anche attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, ed infine mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi¹²⁷.

Al vertice di questo sistema gerarchico vi è la rilevazione di un patrimonio netto negativo. In presenza di questa situazione e in mancanza di una ricapitalizzazione, si presume lo stato di crisi.

Se invece il patrimonio non risulta negativo è necessario verificare l’indice DSCR, ossia il *Debt Service Coverage Ratio*, il quale misura la capacità dell’azienda di far fronte ai propri debiti. Quando il suo valore è inferiore ad 1, significa che l’impresa non è in grado di produrre, nei sei mesi successivi, redditi sufficienti che permettano di coprire i debiti futuri. In questa situazione vi è la ragionevole presunzione dello stato di crisi.

Se il DSCR non può essere calcolato o se il calcolo non risulta sufficientemente affidabile in quanto l’azienda non dispone di un sistema di pianificazione o

¹²⁷ SUPERTI FURGA F. - SOTTORIVA C., *Riflessioni sul Codice della crisi e dell’insolvenza*, in *Le Società*, 2020, Fascicolo 1, p.8

budgeting, è necessario verificare altri cinque indici da confrontare con le diverse soglie a seconda del settore di attività¹²⁸.




Figure 1 - Gli indici di allerta

2.5.1.1 Modalità di calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Il Debt Service Coverage Ratio misura la potenzialità dell'impresa di produrre, nei sei mesi successivi, entrate sufficienti a coprire i debiti da onorare nello stesso periodo. In una situazione di normalità questo indice deve essere superiore ad 1, e

¹²⁸ RIVA P. - DANOVÌ A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., pp.618 - 619

dunque si evidenzia la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi¹²⁹.

Invece, se il DSCR è inferiore ad 1, l'impresa si trova in un indice di crisi in quanto questo valore è sintomatico dell'incapacità dell'impresa stessa di far fronte ai debiti. È di fondamentale importanza sottolineare che l'utilizzo del DSCR come indice è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati utilizzati per il calcolo.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci, entrambi basati sul budget di tesoreria, redatto dall'impresa, il quale rappresenta le uscite e le entrate di disponibilità liquide attese nei sei mesi successivi¹³⁰.

Nel primo approccio il DSCR viene calcolato come rapporto tra: le uscite previste contrattualmente per rimborsi di debiti finanziari verso banche o altri finanziatori (denominatore) e la somma di tutte le risorse disponibili, ossia il totale delle entrate di liquidità e delle giacenze iniziali di cassa, dal quale sono sottratte le uscite di liquidità (numeratore).

Nel secondo approccio invece il DSCR viene calcolato attraverso il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi (numeratore) ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi mesi (denominatore).

¹²⁹ SUPERTI FURGA F. - SOTTORIVA C., Cit., p.11

¹³⁰ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., pp.620-621

La scelta dell'utilizzo dei due approcci è compito degli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei flussi informativi aziendali.

L'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se questa risulta superiore a sei mesi, nel caso in cui il calcolo del DSCR risulti più agevole ed affidabile. Tuttavia la condizione obbligatoriamente richiesta è che il numeratore ed il denominatore siano tra loro confrontabili¹³¹.

2.5.2 Gli indici di settore

È compito del CNDCEC, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, elaborare con cadenza triennale gli indici di allerta per ciascuna tipologia di attività economica secondo la classificazione ISTAT, sottoponendoli successivamente all'approvazione del MISE (ministero dello sviluppo economico)¹³².

Questi indici settoriali devono essere costituiti in modo che sia possibile esprimere un giudizio affidabile considerando i valori che essi assumono nelle differenti realtà, da valutare non singolarmente ma nel loro insieme¹³³.

Se il patrimonio netto risulta positivo e non si è in grado di determinare il DSCR, oppure se questo viene considerato inattendibile, occorre calcolare gli indici e verificare il superamento delle soglie, differenti per ogni settore.

¹³¹ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., p.621

¹³² GUIOTTO A., Cit., p.413

¹³³ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., o.u.c., p.616

Gli indici individuati dal CNDCEC sono cinque:

1. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari* calcolato come rapporto tra interessi e oneri finanziari sul fatturato;
2. *indice di adeguatezza patrimoniale* calcolato come rapporto tra patrimonio netto e totale dei debiti;
3. *indice di ritorno liquido dell'attivo* calcolato come rapporto tra cash flow e totale attivo;
4. *indice di liquidità* calcolato come rapporto tra attività a breve e passività a breve;
5. *indice di indebitamento patrimoniale o tributario* calcolato come rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario sul totale dell'attivo¹³⁴.

Gli indici di allerta vengono determinati in base alle diverse attività svolte e alle caratteristiche peculiari delle imprese. Tali indici devono essere confrontati con le soglie di allerta, stabilite dal CNDCEC, le quali variano in base alla tipologia di attività economica.

¹³⁴ RIVA P. - DANОВI A. - COMOLI M. - GARELLI A., Cit., p.621 - 622

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVID %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGN.RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMMINGROSSOeDETTAUTOVEICOLI(G46) COMMINGROSSO(D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Figure 2 - Le soglie di allerta

Il documento elaborato dal CNDCEC prevede che siano segnaletici di uno stato di crisi il superamento di tutti e cinque i valori soglia, mentre il superamento di una sola soglia o di alcune di esse rappresenta un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi¹³⁵.

L'atteggiamento previsto dal CNDCEC potrebbe sembrare "morbido", dal momento che il superamento anche solo di tre indici, soprattutto del secondo e del terzo, potrebbe già mostrare una condizione patologica dell'azienda. Infatti i singoli indicatori forniscono una visione parziale dalla situazione aziendale, di conseguenza solamente una lettura congiunta di essi permetterebbe un giudizio consapevole.

¹³⁵ SUPERTI FURGA F. - SOTTORIVA C., Cit., p.12

Ovviamente sarà solamente l'applicazione pratica degli indici a far emergere la necessità di modificarli¹³⁶.

2.5.3 Gli indici personalizzati

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 si dispone che, nel momento in cui l'impresa non ritiene adeguati gli indici, è tenuta a specificarne le ragioni in nota integrativa, indicando nella stessa anche gli indici più idonei a far presumere la sussistenza dello stato di crisi, i quali verranno attestati da un professionista indipendente.

Il legislatore, quindi, consapevole che l'adozione degli indici individuati dal CNDCEC non sempre sia adeguata alla struttura o alle modalità operative delle imprese, dà la possibilità di disapplicare gli indici "standard" e di individuare, in loro sostituzione, indici di allerta personalizzati che siano idonei a far emergere la presenza dello stato di crisi¹³⁷.

Questa possibilità dovrebbe però essere intesa come un vero e proprio obbligo per gli amministratori, nel momento in cui gli indici standard risultino inadeguati a misurare la sostenibilità del debito e l'equilibrio patrimoniale della specifica impresa¹³⁸.

¹³⁶ MANCA F., Cit., p.659

¹³⁷ GUIOTTO A., Cit., p.414

¹³⁸ GUIOTTO A., Cit., p.414

La mancata adozione degli indici di allerta non può essere arbitraria ma deve essere argomentata e motivata, dunque in nota integrativa devono esserne specificate le ragioni.

Tale disposizione legislativa rappresenta una preziosa possibilità per gli imprenditori che ritengono non efficace, o dannosa, l'applicazione degli indici previsti dal CNDCEC a causa del fatto che essi possano causare segnalazioni infondate.

Per evitare l'utilizzo abusivo di questa eventualità, il legislatore richiede che l'adeguatezza degli indici debba essere attestata da un professionista indipendente.

Le principali ragioni della non adeguatezza degli indici possono essere:

- una non precisa o non attuale classificazione dell'impresa sulla base dei codici Istat;
- una struttura dell'impresa che presenta specifiche peculiarità nel modello di business che rendono gli indici scarsamente significativi.

2.5.3.1 Il ruolo del professionista nell'accertamento degli indici

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza dà un ruolo centrale al professionista indipendente nelle procedure di regolazione della crisi.

L'articolo 2, lettera o)¹³⁹, del CCII definisce il professionista indipendente come il soggetto designato dal debitore che deve soddisfare tre requisiti:

1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese e al registro dei revisori legali;
2. essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2399 del Codice Civile;
3. non essere legato all'impresa o alle parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale.

Il professionista, inoltre, non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo per il debitore, né essere stato membro degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa.

L'intervento del professionista indipendente può essere richiesto in due macro ambiti, ovvero nelle procedure di allerta e nell'adozione degli strumenti negoziali stragiudiziali e in quelli soggetti ad omologazione¹⁴⁰. In particolare, deve intervenire nelle procedure di allerta ai sensi degli articoli 13 e 18.

¹³⁹ Art. 2 lettera o: ««professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa».

¹⁴⁰ SOLIDORO A - BRUNO M., *Il professionista indipendente nel CCII: i nuovi requisiti e le nuove funzioni nelle procedure di allerta e nell'esecuzione degli strumenti negoziali stragiudiziali omologati (e non)* in Rivista dei dottori commercialisti 2019, Fascicolo 4, pp. 760

Considerando principalmente l'articolo 13 terzo comma, si richiede l'attestazione sull'adeguatezza degli indici proposti dalla società per verificare la sussistenza dello stato di crisi.

Il professionista deve svolgere tre tipologie di analisi¹⁴¹. Prima di tutto deve effettuare un'attenta analisi del bilancio che ha l'obiettivo di verificare l'attendibilità della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Successivamente deve esaminare le ragioni che hanno portato alla disapplicazione degli indicatori previsti dalla legge, ed infine deve verificare se gli indici individuati rispecchiano i requisiti previsti al 1° comma dell'articolo 13.

Dunque la verifica ha l'obiettivo di accertare se gli indici individuati dall'impresa hanno capacità predittiva e segnaletica e, quindi, se sono in grado di intercettare tempestivamente i sintomi della crisi.

Si deve escludere che l'attività del professionista possa arrivare a verificare l'esistenza di altri e migliori indici della crisi, in quanto si deve limitare al giudizio degli indici proposti dalla società. Inoltre, deve escludersi che il professionista possa esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali.

La relazione di attestazione deve essere allegata alla nota integrativa e deve essere depositata presso il Registro delle imprese.

¹⁴¹ SOLIDORO A. - BRUNO M., o.u.c, pp. 761 - 762

CAPITOLO 3

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ADEGUATI ASSETTI AZIENDALI E LA RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In conformità con i criteri contenuti all'interno della Legge Delega 155 del 19 ottobre 2017 che disponeva modifiche al Codice Civile, il Decreto Legislativo 14 del 12 gennaio 2019, accanto alle norme in materia di procedure concorsuali, detta una serie di disposizioni che riguardano sia il diritto dell'impresa sia il diritto societario.

Le più importanti sono quelle che contengono i principi generali in materia di organizzazione dell'impresa e di responsabilità degli amministratori. In particolare si tratta degli articoli 375 - 379¹⁴², i quali hanno trovato immediata applicazione ed hanno ambiti applicativi diversi. Infatti alcuni riguardano l'attività d'impresa esercitata in modo collettivo, altri riguardano tutte le società, ovvero sia di persone che di capitali, altri ancora solamente le società di capitali¹⁴³.

¹⁴² In particolare, l'art.375 ha apportato le modifiche all'art.2086 c.c, l'art.378 descrive e delinea meglio le responsabilità degli amministratori per la mancata conservazione del patrimonio aziendale, infine l'art.379 modifica l'art.2477 c.c ampliando l'ambito delle società di piccole dimensioni tenute alla nomina dell'organo di controllo.

¹⁴³ CAVALIERE T., *Le modificazioni del codice civile Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, Fascicolo 8-9, p.2047

3.1 - L'articolo 2086 del Codice Civile nella disciplina riformata

Nell'ambito delle norme del Decreto Legislativo 14/2019, entrate in vigore il 16 marzo 2019, assume centrale importanza l'art. 375, rubricato "*Assetti organizzativi dell'impresa*", il quale, oltre a modificare la rubrica dell'art. 2086 c.c., ne introduce anche un secondo comma¹⁴⁴.

In particolare al secondo comma il legislatore ha stabilito che "*l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*". Rappresenta una delle più significative innovazioni in quanto sancisce il dovere per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato non solo alla natura e alle dimensioni dell'impresa ma anche funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e alla perdita della continuità aziendale¹⁴⁵. Tale novità ha lo scopo di consentire all'imprenditore di adoperarsi immediatamente per l'attivazione di uno degli

¹⁴⁴ AMBROSINI S., *L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato*, in *Crisi D'impresa e Insolvenza, Il Caso.it*, 2019, p.1

¹⁴⁵ CAVALIERE T., *Cit.*, p. 2046

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero del *going concern*¹⁴⁶.

La nuova norma ha quindi l'obiettivo di responsabilizzare gli amministratori prevedendo un obbligo giuridicamente vincolante riguardante la predisposizione, l'applicazione e il monitoraggio degli assetti in tutte le fasi della vita dell'impresa e, di conseguenza, anche al fine di percepire i sintomi della crisi¹⁴⁷.

Per quanto riguarda invece la rubrica dell'articolo 2086 c.c., essa è stata modificata da "Direzione e gerarchia dell'impresa" a "Direzione dell'impresa". In questo modo si evidenzia l'intenzione del legislatore di affrontare il tema degli adeguati assetti con l'introduzione di un approccio anche di tipo economico - aziendale¹⁴⁸.

Si tratta di una vera e propria clausola generale che impone il dovere di una corretta gestione rispetto ai modelli organizzativi dell'attività e che riveste un valore di centrale rilevanza¹⁴⁹.

Il punto di maggiore interesse della riforma dell'art.2086 è quello di estendere anche all'impresa esercitata in forma collettiva quanto era già in vigore per le S.p.a. Sebbene il secondo comma si riferisca unicamente all'imprenditore che opera "*in forma societaria o collettiva*", l'esclusione dell'imprenditore individuale non è

¹⁴⁶ GIUOTTO A., Cit., p.410

¹⁴⁷ CAVALIERE T., Cit., p.2048

¹⁴⁸ PANIZZA A., *Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: aspetti (teorici ed) operativi*, in *Ristrutturazione Aziendale, Il Caso.it*, 2021, p.2

¹⁴⁹ PANIZZA A., *Crisi e adeguati assetti per la gestione dell'impresa*, WOLTERS KLUWER, 2020, p.3

reale. Infatti all'articolo 3 del C.C.I.I.¹⁵⁰. si prevede l'obbligo per l'imprenditore individuale di adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte¹⁵¹.

La nozione di assetti adeguati integrata con l'articolo 2086 rappresenta quindi un modello comune a tutte le imprese, incluse quelle non commerciali e quelle non formalmente imprenditoriali, come ad esempio le associazioni, le fondazioni e i consorzi dedicati all'esercizio dell'attività d'impresa¹⁵².

L'articolo inoltre non si limita ad estendere le categorie di soggetti tenuti ad adeguate scelte organizzative, ma sposta anche l'attenzione dai compiti di vigilanza degli organi di amministrazione al ruolo dell'imprenditore. Infatti quest'ultimo non può più trascurare la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione attuata all'interno dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa¹⁵³.

¹⁵⁰ L'art. 3 prevede: "L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."

¹⁵¹ BASTIA P. – RICCIARDIELLO E., *Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale*, in Banca Impresa e Società, 2020, Il Mulino, Fascicolo 3, p. 360

¹⁵² AMBROSINI S., Cit., p.2

¹⁵³ RUTOLO L., *Organizzazione di impresa e prevenzione del rischio insolvenza: dai modelli 231 ai sistemi di allerta del CCII (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza)*, in Le Società 2020, Fascicolo 11, p.1197

Il secondo comma definisce gli obblighi gravanti sull'imprenditore, i quali vengono attuati attraverso la predisposizione di un assetto idoneo alla natura e alle dimensioni dell'azienda sia rispetto ad una potenziale situazione di difficoltà sia in una prospettiva di attivazione di tutti gli strumenti necessari alla ricomposizione¹⁵⁴. I doveri di organizzazione e di prevenzione costituiscono il binomio su cui si fonda l'attività imprenditoriale per operare correttamente nel mercato, per gestire le fasi critiche dell'attività d'impresa e per evitare le conseguenze sanzionatorie. Ovviamente lo strumento con cui adempiere a questi doveri è rappresentato dal ricorso a forme di adeguato controllo interno¹⁵⁵.

La previsione di assetti organizzativi adeguati diventa un obbligo derivante dalla legge che stabilisce i doveri in capo agli organi sociali¹⁵⁶. Infatti la previsione di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi deve prevedere la definizione delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative dirette a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali¹⁵⁷.

¹⁵⁴ GASPARRO M.F., *La gestione della crisi d'impresa alla luce del nuovo CCII – art. 2086 cod. civ.* in https://blog.ilcaso.it/news_825/15-10-19/L%E2%80%99adeguatezza_degli_assetti_organizzativi_amministrativi_e_contabili_e_il_rapporto_con_le_misure_di_allerta_nel_quadro_normativo_riformato

¹⁵⁵ RUTOLO L., *Cit.*, p.1197

¹⁵⁶ BASTIA R., *Cit.*, p. 360

¹⁵⁷ PANIZZA A., *Adeguati assetti organizzativi: perché sono importanti nella gestione d'impresa*, in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/12/02/adeguati-assetti-organizzativi-importanti-gestione-impresa>

Nonostante il diritto societario della crisi avesse già previsto il principio di corretta amministrazione, il dovere per l'impresa di predisporre adeguati assetti organizzativi e un adeguato sistema di controllo interno, ora sono indirizzati soprattutto a rilevare prontamente i primi segnali della crisi, con la finalità di tutelare la continuità aziendale.

3.2 - L'assetto organizzativo aziendale

Nel fornire una definizione di assetto organizzativo bisogna far riferimento non solo alla dottrina ma anche alle norme di comportamento emanate da organismi professionali, come il documento "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotata" emanato dal CNDCEC oppure il "Codice di Corporate Governance" pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance¹⁵⁸.

Considerando, in particolare, i principi a cui il Collegio Sindacale deve attenersi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, si prevede che esso sia composto:

- dal complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità;
- dal complesso delle procedure di controllo.

L'assetto organizzativo può quindi essere definito come un dettagliato sistema rappresentato da funzioni, poteri, deleghe, processi e procedure, da ricondurre a due distinte componenti aziendali, ovvero la struttura organizzativa e i sistemi operativi¹⁵⁹.

¹⁵⁸ PANIZZA A., Cit., p.6

¹⁵⁹ PANIZZA A., o.u.c., p.8

La struttura organizzativa definisce e individua i livelli gerarchici ed i conseguenti rapporti di dipendenza. I sistemi operativi invece sono riconducibili alla definizione del sistema dei processi, alla definizione degli obiettivi, delle strategie, ed al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Gli assetti organizzativi vanno esaminati nella dimensione strutturale e in quella operativa.

Gli aspetti strutturali¹⁶⁰ riguardano principalmente:

- l'assetto delle deleghe e il conferimento dei poteri;
- la normativa interna e la regolamentazione sviluppate per aree funzionali e per processi gestionali;
- la macrostruttura organizzativa e la microstruttura interna.

Gli aspetti operativi riguardano il meccanismo di funzionamento di tali elementi strutturali, tra i quali rientrano¹⁶¹:

- la convocazione ed il funzionamento degli organi amministrativi e di controllo;
- il sistema di controllo interno ed il loro funzionamento;
- il sistema di reporting manageriale;
- i processi formativi.

¹⁶⁰ BASTIA P., Cit., p.13

¹⁶¹ BASTIA P., o.u.c., p.15

Questa descrizione degli assetti strutturali ed operativi riguarda principalmente aziende con una struttura complessa e di notevole dimensione. Ovviamente aziende di minori dimensioni devono progettare soluzioni personalizzate considerando due aspetti, ovvero le esigenze organizzative e i costi correlati a tali aspetti¹⁶².

Circa i criteri di progettazione della struttura organizzativa, questa non può essere configurata astrattamente ma, come richiede il legislatore, deve essere creata in conformità con il criterio dell'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa¹⁶³. Pertanto deve essere progettata sulla base delle caratteristiche dell'impresa e deve essere in grado di agevolare l'individuazione e l'attribuzione delle responsabilità, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni¹⁶⁴.

Tuttavia, oltre al criterio dimensionale, la progettazione dell'assetto organizzativo deve essere coerente con l'orientamento strategico dell'impresa. Sono, quindi, le strategie aziendali a dettare le soluzioni organizzative che permettono di assicurare la continuità aziendale in condizione di costante equilibrio.

¹⁶² BASTIA P., Cit., p.15

¹⁶³ BASTIA P - RICCIARDIELLO E., Cit., pp.378 - 379

¹⁶⁴ PANIZZA A., Cit., p.9

3.3 - L'assetto amministrativo - contabile aziendale

L'assetto amministrativo - contabile rappresenta la struttura centrale dell'azienda con funzioni molteplici, che vanno dai profili di legittimità, alla trasparenza aziendale fino al supporto per la gestione del linguaggio contabile ed extracontabile¹⁶⁵.

Gli assetti in esame servono a completare il concetto di “*assetto adeguato*” in quanto alla conduzione aziendale concorrono non soltanto le procedure amministrative e gli aspetti formali o burocratici ma anche gli strumenti contabili fondamentali per quantificare in termini di valore quello che sta accadendo¹⁶⁶.

Fornire una netta distinzione tra assetto amministrativo e assetto contabile è difficile, ma è possibile individuare degli elementi che rappresentano le due componenti.

Gli assetti amministrativi e contabili rappresentano un sottosistema dell'assetto organizzativo che consentono di determinare e verificare, a livello previsionale e consuntivo, lo sviluppo della gestione ed i risultati prodotti in termini economico - finanziari, permettendo la tempestiva rilevazione della crisi e la perdita della continuità aziendale¹⁶⁷.

¹⁶⁵ BASTIA P. - RICCIARDIELLO E., Cit. p.379

¹⁶⁶ MANCA F., Cit., p.638

¹⁶⁷ PANIZZA A., Cit., p.17

Lo scopo generale del sistema è quello di produrre informazioni rilevanti, tempestive e predittive per il monitoraggio sulla gestione effettuata dagli organi di amministrazione e di controllo, per il management, per gli stakeholders, ma anche per i processi di comunicazione esterna verso il sistema bancario o l'amministrazione finanziaria¹⁶⁸.

Secondo le Norme di comportamento del Collegio Sindacale, emanato dal CNDCEC, il sistema amministrativo - contabile è rappresentato dall'insieme *“delle direttive, delle procedure, e della prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informazione societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa”*.

Pertanto, l'assetto amministrativo deve essere progettato come il complesso di regole, strutture, strumenti e supporti che sono necessari per la produzione di informazioni da utilizzare nelle successive elaborazioni eseguite nell'ambito dell'assetto contabile.

L'assetto contabile invece è quella parte degli assetti amministrativi rivolti ad una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, utile sia ai fini della programmazione che ai fini di consultazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.

¹⁶⁸ BASTIA P. - RICCIARDIELLO E., Cit., p.379

È possibile ricondurre la struttura dell'assetto organizzativo alla presenza e all'applicazione di:

- un processo di redazione del piano industriale e finanziario che deve essere sviluppato per un orizzonte temporale di almeno tre - cinque anni;
- un processo di budgeting orientato all'analisi economica, finanziaria e patrimoniale;
- un processo di forecasting.

Le componenti che concretizzano la struttura dell'assetto contabile sono riferibili alla presenza e all'applicazione di:

- un sistema di contabilità analitica e di determinazione dei costi di produzione che consente un elemento importante ai fini dell'analisi della marginalità;
- un processo di reporting, progettato sulla base delle caratteristiche e delle esigenze informative aziendali;
- un processo di misurazione delle performance;
- un sistema di valutazione degli investimenti attraverso l'utilizzo di criteri come il VAN o il TIR¹⁶⁹.

¹⁶⁹ PANIZZA A. Cit., pp.20 - 21

Il controllo sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile riguarda sia la capacità del sistema di individuare tempestivamente errori o irregolarità sia la capacità di rilevare correttamente i fatti di gestione nella contabilità e nel bilancio.

3.4 - Il concetto di “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati”

Come anticipato nel primo capitolo, il Codice della crisi fonda la disciplina della prevenzione dall’insolvenza su due pilastri, ossia l’introduzione di sistemi di allerta e l’obbligo di adeguati assetti organizzativi.

Si prevede quindi un forte richiamo al dovere di una sana gestione dell’azienda e di adeguatezza dell’organizzazione aziendale a cui sono chiamati il consiglio di amministrazione ed i sindaci, in quanto questi ultimi hanno il ruolo di vigilanza¹⁷⁰.

“L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”, cd. Or.Am.Co., è quello previsto dall’art.2381 del Codice Civile. In particolare, si identifica in un complesso di regole che definiscono sia l’organizzazione societaria e il processo decisionale, sia le funzioni aziendali, le procedure ed i processi che consentono l’attuazione delle decisioni, in modo da realizzare correttamente l’oggetto sociale¹⁷¹.

Il nuovo art. 2086 stabilisce che gli assetti devono essere adeguati “*alla natura e alle dimensioni dell’impresa*”, ovvero devono essere adatti alle caratteristiche dell’attività concretamente svolta anche considerando il punto di vista dimensionale, come ad esempio il volume di affari o il numero di dipendenti¹⁷².

¹⁷⁰ PANIZZA A., Cit.

¹⁷¹ VERNA G. *Strumenti per il nuovo assetto organizzativo delle società* Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in *Le Società*, 2019, Fascicolo. 8-9, p.929

¹⁷² PANIZZA A., Cit., p.4

L'assetto è considerato adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa quando è proporzionale alla stessa. Dato che si tratta di un obbligo relativo alla gestione di qualsiasi impresa, nell'applicazione concreta si dovrà far riferimento alla regola della proporzionalità degli assetti a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa¹⁷³.

Gli assetti aziendali rappresentano, quindi, le fondamenta su cui si basa tutto il sistema di early warning. La loro istituzione e la loro attuazione avvengono sia attraverso l'applicazione di norme di tipo precettivo sia attraverso la responsabilizzazione dell'organo di gestione e di controllo¹⁷⁴.

Il concetto di “*adeguato assetto*” si snoda su cinque direzioni:

1. il rispetto formale dei requisiti previsti dalla legge riguardo la presenza di figure specifiche addette al controllo, in modo da identificare i soggetti deputati ad intercettare l'eventuale crisi;
2. l'adozione di un sistema di indicatori, qualitativi e quantitativi, che siano in grado di segnalare l'insorgenza di uno stato di crisi prima che esso si traduca in una vera e propria insolvenza;
3. la presenza di specifiche procedure dirette a monitorare l'andamento della gestione e a cogliere prontamente i segnali della crisi;
4. la presenza di competenze idonee a prevenire l'insorgenza della crisi;

¹⁷³ CAVALIERE T., Cit., p.2049

¹⁷⁴ GIUOTTO A., Cit. p.410

5. il corretto dimensionamento degli strumenti adottati rispetto al rapporto fra i costi ed i benefici¹⁷⁵.

Il tema dell'adeguatezza degli assetti non è nuovo, infatti era già stato considerato all'interno del diritto societario, nel TUF¹⁷⁶, nella normativa riguardante il settore bancario e assicurativo e nella disciplina delle società a partecipazione pubblica.

Nonostante le novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, restano fermi i principi introdotti con la Riforma del diritto societario. In base a questi principi, gli organi delegati curano l'adeguatezza degli assetti, il consiglio di amministrazione la valuta ed il collegio sindacale vigila su di essa. Si tratta di compiti che si completano l'uno con l'altro con lo scopo di raggiungere l'obiettivo di corretta gestione¹⁷⁷.

Il C.C.I.I. ha però aggiunto un ulteriore elemento in quanto pone l'adeguatezza in una prospettiva finalistica. Dunque essa diventa funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, alla rilevazione della perdita della continuità aziendale e all'adozione ed attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale¹⁷⁸.

¹⁷⁵ MANCA F., Cit., p.638

¹⁷⁶ Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ossia il Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n.58

¹⁷⁷ PANIZZA A., Cit., p.4

¹⁷⁸ LOLLI A. – PAOLUCCI M.G., *L'adeguatezza degli assetti nel codice della crisi dell'impresa*, in https://blog.ilcaso.it/news_875/01-04-20/L%E2%80%99adeguatezza_degli_assetti_nel_codice_della_crisi_dell%E2%80%99impresa

Per la predisposizione degli assetti è necessario avvalersi delle competenze, delle elaborazioni di scienze aziendali e della normativa secondaria o dei regolamenti eventualmente applicati nell'ambito dell'attività aziendale.

Un elemento indispensabile di un assetto è costituito dall'organigramma che determina la collocazione del personale all'interno delle varie direzioni in cui è suddivisa l'attività d'impresa.

All'organigramma si deve accompagnare il mansionario, il quale indica analiticamente le operazioni che ciascuna funzione deve svolgere fissandone anche le responsabilità.

Un assetto adeguato deve disporre di procedure aziendali strutturate che prevedano un'attività di programmazione e un'attività di pianificazione. Tali attività vanno declinate nei vari settori in cui si articola l'impresa, con una particolare attenzione ai profili finanziari. Tutto questo deve essere realizzato in conformità con i piani strategici della società, i quali tengono conto degli indirizzi che l'organo amministrativo si propone di dare all'attività d'impresa.

L'obbligo di istituire un adeguato assetto Or.Am.Co costituisce anche una regola di condotta per l'imprenditore che opera con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

In assenza di questi adeguati assetti, l'organo amministrativo e quello di controllo non saranno in grado di individuare con sufficiente rapidità il rischio di

peggioramento delle condizioni aziendali¹⁷⁹. Pertanto, l'inadempimento di tale obbligo può legittimare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

La predisposizione degli assetti adeguati comporta l'adozione di un sistema informativo che sia in grado di alimentare tutti i processi ritenuti opportuni per ottenere quanto la norma richiede¹⁸⁰.

In particolare, il sistema informativo è definito come l'insieme coordinato dei dati, dei mezzi tecnici e delle risorse umane che consentono la produzione e la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda.

Il sistema svolge un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione della crisi, in quanto la tempestività con cui i dati e le informazioni circolano può essere determinante per la soluzione di problemi che possono diventare irrisolvibili.

Con questo sistema si aziona un processo in cui i dati vengono trasformati in informazioni, le quali vengono destinate sia alla comunicazione interna, ovvero utilizzate per l'assunzione delle decisioni o per l'effettuazione di controlli, che alla comunicazione esterna, per adempiere gli obblighi di legge o contrattuali oppure per decisioni volontarie¹⁸¹.

¹⁷⁹ GUIOTTO A., Cit., p.410

¹⁸⁰ MANCA F. Cit., p.640

¹⁸¹ MANCA F., o.u.c., p.641

La vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa si effettua su due fronti. Il primo riguarda la conformità delle procedure aziendali alle dimensioni della società e al tipo di attività svolta, anche in rapporto alla necessità di identificare con certezza le responsabilità aziendali. Il secondo invece riguarda la verifica del fatto che la direzione dell'impresa sia effettivamente esercitata dagli amministratori e che il personale sia dotato di un adeguato livello di competenza.

3.5 - La responsabilità degli organi societari

Il tema della responsabilità degli organi amministrativi e di controllo delle società ha assunto una rilevanza sempre crescente.

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza introduce nuovi compiti sia per gli organi di amministrazione e di controllo sia per i revisori. Tali compiti sono finalizzati all'individuazione, alla prevenzione e alla soluzione della situazione di crisi, con lo scopo di garantire la continuità aziendale.

3.5.1. Le responsabilità degli organi amministrativi

Gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società derivanti dal mancato adempimento dei loro doveri. Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza però introduce nuovi doveri che incidono sulla gestione d'impresa affidata agli amministratori.

Più precisamente la responsabilità degli amministratori è prevista verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi.

La responsabilità verso la società (art. 2392 c.c.) deriva dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge; la responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) deriva dall'inosservanza degli obblighi riguardanti la conservazione del patrimonio sociale; infine la responsabilità verso i singoli soci o terzi (art.2395 c.c.) discende dal compimento di atti illeciti che procura grave danno al patrimonio del socio o

del terzo indipendentemente dal fatto che ne sia derivato un danno per il patrimonio della società¹⁸².

Già in passato la dottrina affermava che era possibile attribuire una responsabilità all'amministratore che, o per inadeguatezza dell'assetto contabile ed organizzativo dell'impresa o per la mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, avesse tenuto un comportamento non coerente con il manifestarsi dei sintomi della crisi concorrendo così a creare un grave danno¹⁸³.

Allo stesso modo si prevedeva una responsabilità all'amministratore che avesse ommesso l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge per risolvere la crisi.

Tuttavia la verifica del rispetto dei doveri imposti dalla legge agli amministratori viene rimessa alla valutazione da parte del giudice con riguardo al singolo caso. Infatti non tutti i comportamenti e le scelte effettuate possono essere sindacate dal giudice in quanto bisogna fare una distinzione tra il concetto di *business judgement rule* e quello di *rule of law*.

In particolare, per *rule of law* si intende la violazione di un dovere derivante da vere e proprie regole di diritto mentre per *business judgement rule* si intende l'insindacabilità di determinate scelte gestorie compiute dall'amministratore¹⁸⁴.

¹⁸² MANELLI A., *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa, in Crisi e risanamento*, 2020, Fascicolo 38, p.7

¹⁸³ AMBROSINI S., *Cit.*, p.14

¹⁸⁴ La non sindacabilità delle scelte gestionali può essere invocata solo se le scelte sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non colpite da situazioni di conflitto di interesse dei gestori.

Soltanto la violazione di una *rule of law* comporta una responsabilità giuridica, mentre le ragioni di opportunità imprenditoriale e la valutazione dell'esito dell'attività d'impresa ne sono esclusi.

Le responsabilità degli amministratori che riguardano lo stato di crisi dell'impresa sono riconducibili a tre aree¹⁸⁵.

La prima area concerne la responsabilità per gli atti di gestione che si riferiscono alle ipotesi di vizi di natura procedimentale derivanti dall'omissione di cautele o dalla mancata o insufficiente acquisizione di informazioni per l'assunzione delle decisioni.

La seconda area di responsabilità riguarda l'assetto organizzativo amministrativo e contabile. Come previsto dall'art.375 c.c. e dall'art.3 del C.C.I.I. l'istituzione di questi assetti è un dovere degli amministratori i quali devono anche monitorarlo e aggiornarlo.

La violazione dell'istituzione, del monitoraggio e dell'aggiornamento dell'obbligo comporta una responsabilità rispetto ad un obbligo a contenuto specifico, ma è necessario valutare anche l'eventuale possibilità di applicazione del *business judgement rule*. In particolare, in caso di mancata configurazione e predisposizione degli assetti adeguati, la regola della *business judgement rule* non viene applicata

¹⁸⁵ MANELLI A., Cit., p.8

in quanto si tratta di un espresso dovere di gestione imposto dalla legge e, in quanto tale, si configura una responsabilità per gli amministratori.

Le modalità con cui vengono predisposti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società rimangono una scelta del singolo amministratore; in questo caso dunque vale il principio dell'insindacabilità delle scelte gestorie ma con il limite che tali scelte non siano connotate da un'oggettiva imprudenza.

La terza e ultima area di responsabilità può nascere nel momento in cui l'organo amministrativo pone in essere comportamenti non coerenti con il manifestarsi dei sintomi della crisi. In particolare sono riconducibili all'inosservanza dell'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi o per il recupero della continuità aziendale.

A tal proposito la responsabilità dell'organo amministrativo può essere scaturita da tre differenti situazioni, ovvero:

1. una mancata attivazione derivante da una carenza o scarsa qualità delle informazioni come conseguenza di un'inadeguatezza o inaffidabilità degli assetti;
2. una mancata attivazione da parte degli amministratori pur avendo ricevuto informazioni sulla percezione dello stato di crisi o sulla perdita della continuità aziendale. L'organo amministrativo può essere dunque ritenuto responsabile per non aver adempiuto ad uno specifico obbligo di legge;

3. un'attivazione in ritardo da parte degli amministratori. In questo caso il giudizio sulla responsabilità dipende dalla valutazione complessiva delle circostanze, infatti può verificarsi che il ritardo sia conseguenza di un'inadeguatezza organizzativa o di una vera e propria negligenza degli amministratori che non si attivano nonostante la percezione di una crisi.

In conclusione, laddove gli amministratori non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi sono soggetti ad azione di responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 2392 del Codice Civile.

3.5.2. La responsabilità dei sindaci anche nell'ambito della crisi d'impresa

Gli organi di controllo societario, il revisore contabile o la società di revisione, ognuno nell'ambito delle loro funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto aziendale, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione aziendale¹⁸⁶.

Inoltre come precisato dal documento “*Le norme di comportamento del collegio sindacale*” emanato dal CNDCEC, il collegio sindacale, nell'ambito della sue

¹⁸⁶ GIUOTTO A., Cit., pp.410-411

funzioni, deve vigilare affinché il sistema di controllo, gli assetti organizzativi e amministrativi adottati dalla società siano adeguati alla rilevazione tempestiva dei segnali che possono far emergere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento¹⁸⁷.

Le cause di crisi aziendali possono essere ricondotte ad un concorso di fattori interni ed esterni, di mercati e governance, ma spesso sono anche legate a condotte attuate da amministratori e sindaci contrarie agli obblighi di sana e prudente gestione.

Il ruolo dei sindaci e del collegio sindacale era limitato alle verifiche trimestrali, all'esame del bilancio di esercizio e alla redazione prevista all'art.2429 del Codice Civile¹⁸⁸. Nel corso degli anni la situazione si è modificata radicalmente, per cui attualmente i sindaci sono tenuti ad effettuare un controllo di legittimità sull'operato degli amministratori, sebbene il controllo non possa entrare in merito alle scelte effettuate.

Inoltre, grazie alle disposizioni introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, i doveri dei sindaci sono diventati più significativi sotto due aspetti.

Il primo aspetto riguarda l'istituzione di due tipologie di controllo a carico dei sindaci che riguardano l'adeguatezza organizzativa e l'andamento della gestione¹⁸⁹.

¹⁸⁷ RIVA P. - DANОВI A., - COMOLI M., - GARELLI A., Cit., p.611

¹⁸⁸ CASTELLI L. - MONTI S., *I sindaci e il Codice della Crisi: nuovi doveri e responsabilità*, in Le Società, 2020, Fascicolo 8-9, p.1018.

¹⁸⁹ CASTELLI L. - MONTI S., Cit., p.1019

Il controllo sull'adeguatezza organizzativa, come previsto dall'art.2043¹⁹⁰ del Codice Civile, stabilisce che i sindaci o il collegio sindacale vigilano sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo dell'impresa e sul suo corretto funzionamento.

La dottrina ha precisato che questa vigilanza fa riferimento sia alla conformità delle procedure aziendali alle dimensioni della società ed al tipo di attività svolta, sia alla verifica che la direzione dell'impresa venga esercitata realmente dagli amministratori e che il personale dipendente sia dotato di un adeguato livello di competenza.

Il controllo sull'andamento della gestione riguarda la verifica della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario e del prevedibile andamento della gestione. Questa tipologia di controllo interessa i sindaci laddove essi siano incaricati anche dell'attività di revisione dei conti. Se invece questa attività viene svolta da un revisore o da una società di revisione, questi ultimi saranno i soggetti tenuti alla verifica di tali aspetti.

Il secondo aspetto riguarda la segnalazione immediata degli indizi di crisi all'organo amministrativo, come disposto dall'art.14 del Codice della Crisi. Inoltre,

¹⁹⁰ L'articolo dispone: "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (2623, n. 3) ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (2423, 2432) adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma."

i sindaci che provvedono alla segnalazione devono informare anche il revisore contabile o la società di revisione¹⁹¹.

La mancata segnalazione dei “fondati indizi di crisi” comporterebbe, oltre che una responsabilità penale da concorso nel reato di bancarotta degli amministratori, anche una responsabilità solidale dei sindaci con gli organi gestori.

Per i sindaci quindi possono configurarsi due tipologie di responsabilità: una civile e una penale.

Dal punto di vista civile si potrebbe verificare una situazione che comporti, per i sindaci, la nascita di una responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi.

Dal punto di vista penale invece la responsabilità può essere configurata con le seguenti caratteristiche:

- responsabilità per fatto proprio riconducibile a reati in materia societaria e fallimentare che può avere per oggetto, ad esempio, false comunicazioni sociali, corruzione tra privati oppure ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- responsabilità per concorso con gli amministratori;
- responsabilità per omissioni ricollegabile, ad esempio, alla violazione dell’obbligo di impedire un evento illecito.

¹⁹¹ CASTELLI L. - MONTI S., Cit., pp.1019 - 1020

Inoltre il mancato oppure il ritardato adempimento delle funzioni del collegio sindacale o dei sindaci può comportare una responsabilità nell'aggravamento dell'esposizione debitoria come conseguenza del ritardo nello svolgimento dei loro compiti.

CONCLUSIONE

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza è stato elaborato in uno scenario radicalmente modificato dalla pandemia da Covid - 19, la quale ha provocato sia una crisi sanitaria che una crisi economica.

Tale situazione ha in parte bloccato l'entrata in vigore del Codice, il cui obiettivo era proprio quello di regolare in modo più efficace la crisi economica delle imprese. Infatti in un momento così delicato, in cui gli operatori e il sistema economico necessitano di stabilità, l'adozione delle innovazioni previste all'interno del Codice avrebbe comportato numerose incertezze.

Dunque, il rinvio dell'entrata in vigore del Codice è legato anche ad un'incompatibilità tra il nuovo strumento giuridico e una situazione economica di crisi, in cui una stabilità normativa è assolutamente necessaria.

Una delle principali novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza è l'introduzione delle procedure di allerta. Come evidenziato nell'elaborato, si tratta di procedure che consentono l'emersione anticipata della crisi ed il conseguente accesso ad una procedura di composizione assistita della crisi o ad una procedura concorsuale prevista dal codice.

Tuttavia, una normativa che impone che la situazione di crisi venga portata immediatamente a conoscenza del pubblico potrebbe determinare un clima di ostilità da parte dei creditori.

Nell'elaborato sono stati ampiamente trattati gli indicatori e gli indici della crisi, tuttavia la loro reale fattibilità ed applicabilità si avrà solamente al momento della loro entrata in vigore, prevista per il 2023.

Ciò ha decisamente giovato alla situazione economica del nostro Paese, in quanto l'applicazione di tali strumenti in un periodo storico così difficile avrebbe comportato un elevato numero di imprese in crisi.

BIBLIOGRAFIA

AMBROSINI S., *L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato*, in *Crisi D'impresa e Insolvenza*, Il Caso.it, 2019

BASTIA P. – RICCHIARDIELLO E., *Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale*, in *Banca Impresa e Società*, Il Mulino, Fascicolo 3, 2020

BASTIA P., *Crisi aziendale e piani di risanamento*, Torino, GIAPPICHELLI, 2019

BONFANTE G., *Le misure d'allerta Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)* in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo 8-9, 2019

CASTELLI L. - MONTI S., *I sindaci e il Codice della Crisi: nuovi doveri e responsabilità*, in *Le Società*, 2020, Fascicolo 8-9, 2020

CAVALIERE T., *Le modificazioni del codice civile Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*, in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo 8-9, 2019

CIAN M. a cura di, *Il diritto commerciale. Il Diritto della crisi d'impresa*, Torino, 2019

D'ATTORRE G., *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Salerno, GIAPPICHELLI, 2021

DI NICOLÒ G., *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Torino, GIAPPICHELLI, 2016

FAUCEGLIA G., *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza. D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14*, Torino, GIAPPICHELLI, 2019

GALLETTI D. - LAMANNA F., *Dall'emergenza COVID al correttivo del codice della crisi d'impresa. Commento alla legislazione concorsuale nell'emergenza pandemica e al del D.Lgs. 147/2020*, Milano, GIUFFRÈ, 2021

GUERRIERI G., *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, Fascicolo 4, 2019

GUIOTTO A., *I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi. Commento a dec. Lgs. 12 gennaio 2019*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2019, Fascicolo 4

INZITARI B., *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, Fascicolo 3-4, 2020

LO CASCIO G., *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura. Commento al Dec. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14*, in *Il fallimento e le alte procedure concorsuali*, Fascicolo 3, 2019

MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la versione aziendalistica*, in *Giurisprudenza commerciale*, Fascicolo 3, 2020

MANELLI A., *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa*, in *Crisi e risanamento*, Fascicolo 38, 2020

NIGRO A. - VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, IL MULINO, 2021

PANIZZA A., *Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: aspetti (teorici ed) operativi*, in *Ristrutturazione Aziendale, Il Caso.it*, 2021

PANIZZA A., *Crisi e adeguati assetti per la gestione dell'impresa*, WOLTERS KLUWER, 2020

RICCIARDIELLO E., *Riflessioni in tema di procedure di allerta e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una difficile convivenza? Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) art. 14*; in *Jus*, Fascicolo 2, 2019

RIVA P. - DANOVÌ A. - COMOLI M. - GARELLI A., *Gli attori della governance coinvolti delle fasi dell'allerta e gli indici della crisi secondo il nuovo C.C.I.*, in *Giurisprudenza commerciale*, Fascicolo 3, 2020

RUTOLO L., *Organizzazione di impresa e prevenzione del rischio insolvenza: dai modelli 231 ai sistemi di allerta del CCII (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza)*, in *Le Società*, Fascicolo 11, 2020

SALVATO L., *Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del Covid-19)* in giustiziacivile.com

SOLIDORO A - BRUNO M., *Il professionista indipendente nel CCII: i nuovi requisiti e le nuove funzioni nelle procedure di allerta e nell'esecuzione degli strumenti negoziali stragiudiziali omologati (e non)* in *Rivista dei dottori commercialisti*, Fascicolo 4, 2019

SUPERTI FURGA F. - SOTTORIVA C., *Riflessioni sul Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Le Società*, Fascicolo 1, 2020

VERNA G. *Strumenti per il nuovo assetto organizzativo delle società Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*, in *Le Società*, Fascicolo 8-9, 2019

SITOGRAFIA

CELLETTI M., *Stato di crisi, stato di insolvenza e rescue culture nel Codice della crisi d'impresa. La genesi delle nuove definizioni del CCII nel quadro delle misure di salvataggio dell'impresa previste dalla Direttiva 2019/1023/UE* in <https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/06/stato-di-criisi-stato-di-insolvenza-e-rescue-culture-nel-codice-della-criisi-di-impresa>

GASPARRO M. F., *La gestione della crisi d'impresa alla luce del nuovo CCII – art. 2086 cod. civ.* in https://blog.ilcaso.it/news_825/15-10-19/L%E2%80%99adeguatezza_degli_assetti_organizzativi_amministrativi_e_contabili_e_il_rapporto_con_le_misure_di_allerta_nel_quadro_normativo_riformato

GUIOTTO A., *I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi. Commento a dec. Lgs. 12 gennaio 2019*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2019, Fascicolo 4
<https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565>
<https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565>

LOLLI A. – PAOLUCCI M. G., *L'adeguatezza degli assetti nel codice della crisi dell'impresa*, in https://blog.ilcaso.it/news_875/01-04-

[20/L%E2%80%99adeguatezza degli assetti nel codice della crisi dell%E2%80%99impresa](#)

MELLONE C., *Manuale della crisi dell'impresa e dall'insolvenza*, in https://www.dirittoprivatoinrete.it/crisimpresa/misure_protettive_e_premiali.htm
[1](#)

NOCERA I., *In G.U. il nuovo D.L. in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale* in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/08/26/in-g-u-il-nuovo-d-l-in-materia-di-crisi-di-impresa-e-risanamento-aziendale>

PANIZZA A., *Adeguanti assetti organizzativi: perché sono importanti nella gestione d'impresa* in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/12/02/adeguati-assetti-organizzativi-importanti-gestione-impresa>

PANZANI L., *Il preventive restructuring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze* in https://blog.ilcaso.it/news_824/14-10

SERRA L., *Crisi d'impresa: nuova proroga e misure di supporto anti-Covid. Rinvio dell'entrata in vigore del Codice, applicazione anticipata di alcune norme, nuova procedura di composizione negoziata (Decreto-legge n. 118/2021)* in <https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/01/crisi-di-impresa-nuova-proroga-e-misure-di-supporto-anti-covid>

SERRA L., *Organismo di composizione assistita della crisi*, in <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/26/organismo-di-composizione-della-crisi-di-impresa-ocri>

VENTURI C., *Riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: il lavoro svolto dalla commissione Rordorf*, in <https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565>

VELLA P., *L'epocale introduzione degli strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano*, in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-epocale-introduzione-degli-strumenti-di-allerta-nel-sistema-concorsuale-italiano_668.php

VIRGILITO D., *Crisi d'impresa, nuova composizione negoziata: dall'istanza alla conclusione delle trattative* in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento->

[e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/08/26/crisi-impresa-nuova-composizione-negoziata-istanza-trattative](#)